

Comune di Bova Marina
Provincia di Reggio Calabria



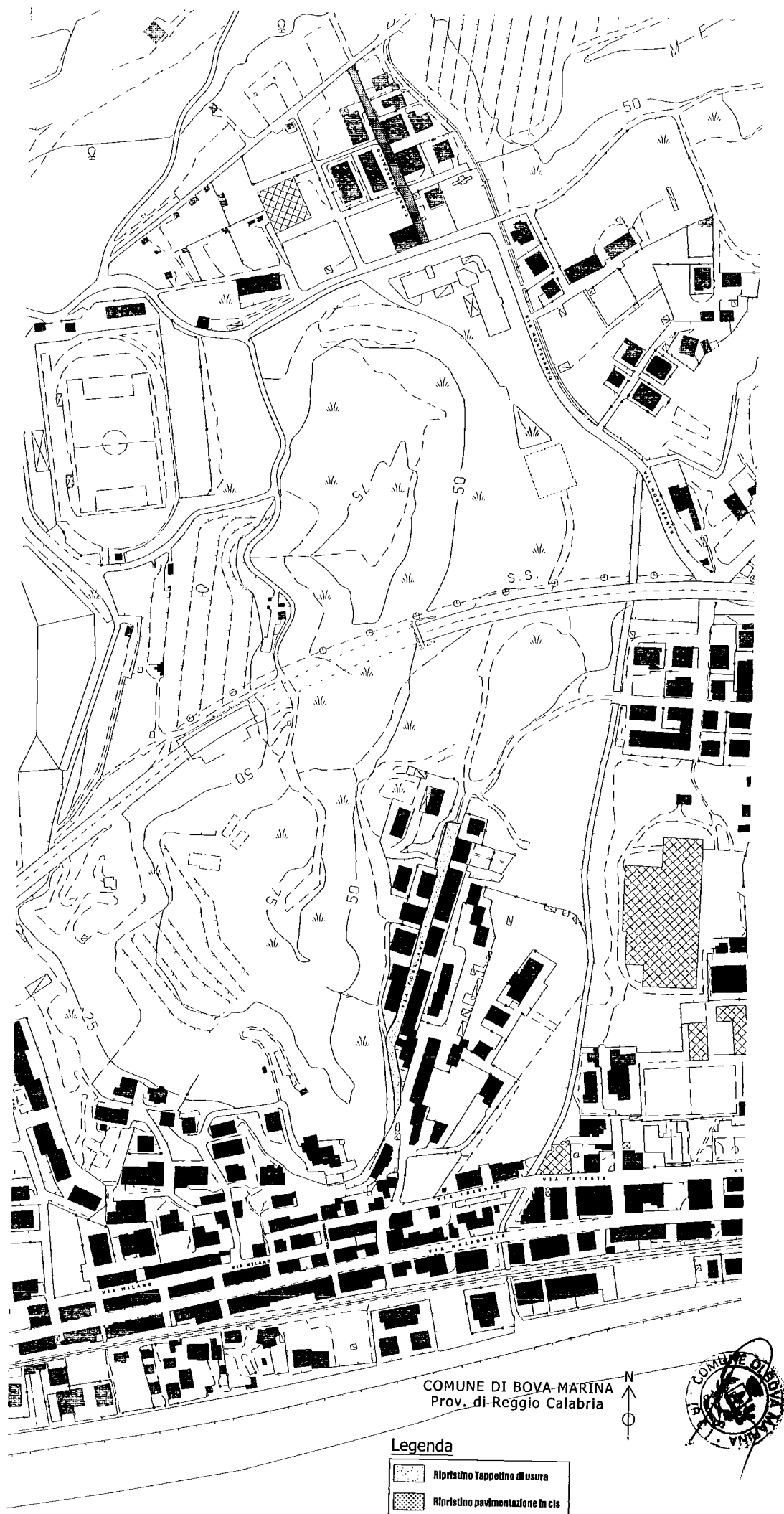
ELABORATI GRAFICI

OGGETTO: Lavori di Riqualificazione Vie Monoscalco e Forli

COMMITTENTE: Comune di Bova Marina

Data, 07/11/2016

IL TECNICO
Geom.  Mauro



RELAZIONE TECNICA

OGGETTO: Lavori di Riqualificazione Vie Monoscalco e Forli

COMMITTENTE: Comune di Bova Marina

Data, 07/11/2016

IL TECNICO
Geom. Antonio Mauro



- **Premessa**

L'intervento progettato, consiste nella riqualificazione delle strade urbane con ripristino della pavimentazione stradale, che vista la mancanza di adeguata manutenzione nel corso degli ultimi anni si trovano in uno stato di degrado tale che in alcuni tratti si è dovuto prevedere il ripristino del sottofondo di base.

Il descritto intervento, mira a soddisfare non solo le esigenze dei cittadini bovesi ma anche dei tanti turisti che soprattutto nel periodo estivo popolano la cittadina, la quale fa del turismo il settore economico principale.

Il progettato ha come finalità di rendere pienamente efficiente la sede stradale, che specie nel periodo estivo è soggetta a continui congestionamenti e nel dettaglio prevede:

- *Fresatura e ripristino del tappetino d'usura della sede stradale;*
- *Ripristino e regolarizzazione della pavimentazione stradale in cls;*

Le previsioni di progetto sono state contemplate nel pieno rispetto delle vigenti Norme tecnico-urbanistiche, igienico- sanitarie, di sicurezza, ed in particolare:

- Regolamento Edilizio Comunale con annesso Strumento Urbanistico (P. R. G.)vigente;
- Norme Tecniche di Edilizia Asismica di cui alla Legge n°64 del 02.02.1974 e successive modifiche ed integrazioni;
- Norme per l'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio armato, normale e pre-compresso ed a struttura metallica di cui al D.P.R. n° 380 del 06/06/2001 (ex legge n. 1086 del 05.11.1971) e s.m.i.;
- D. Lgs. n° 106 del 03 ottobre 2009 e s.m.i., in materia di sicurezza nei cantieri.
- D.M. 14/01/2008 -Norme Tecniche per le Costruzioni e s.m.i.;
- Circolare Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 02/02/2009 n°617.
- Norme Tecniche per Edilizia Scolastica D.M. 18/12/1975 e s.m.i.

- **Progetto**

Nel dettaglio l'intervento proposto consiste, nel dettaglio, in cinque tipi di interventi distinte per tratti:

- ***Intervento con ripristino tappetino di usura da eseguirsi presso la via Forlì lato superiore***

Per le predetta via saranno eseguite le seguenti lavorazioni:

- Fresatura del tappetino di usura esistente;
- Ripristino tappetino di usura dell'intera sede stradale dello spessore di cm. 4;

- ***Intervento con realizzazione pavimentazione stradale in cls presso la C.da Monoscalco***

Per le predetta via saranno eseguite le seguenti lavorazioni:

Regolarizzazione e ripristino pavimentazione stradale in cls dello spessore di cm. 12, con interposta adeguata rete elettrosaldata in acciaio elettrosaldata a maglia quadra (150x150 mm) dello spessore di mm. 5.

L'importo totale dei lavori, per come riportato nel quadro economico riepilogativo, è di € 34.169,64.

Per ogni altro particolare tecnico e dimensionale si rimanda agli elaborati grafici ed al computo metrico allegato.

Il Tecnico
Geom.  Mauro



QUADRO ECONOMICO

OGGETTO: Lavori di Riqualificazione Vie Monoscalco e Forlì

COMMITTENTE: Comune di Bova Marina

Data, 07/11/2016

IL TECNICO

Geom. Antonio Mauro



QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO

Oggetto: Lavori di Riqualficazione Vie Pubbliche Monoscalco e Forlì

A)	SOMME per LAVORI			
A1.1	Lavori A BASE D'ASTA		€ 34.169,64	
A1.3	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza sui lavori		€ 300,00	
	TOTALE LAVORI			€ 34.469,64
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE			
B1	SPESE TENICHE GENERALI			
	<i>Progettazione ,gare,rup, etc</i>			
	SOMMANO LE SPESE TECNICHE		€ 600,00	
B1.1	<i>Lavori in Economia , ripristino reti, allacci ai servizi pubblici ed imprevisti</i>		€ 200,00	
	SOMMANO LE SPESE TECNICHE GENERALI		€ 800,00	
B2	I.V.A. ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE			
B2.1	<i>I.V.A. sui lavori</i>	10%	€ 3.446,96	
B2.2	<i>I.V.A. su spese tecniche generali</i>	22%	€ 44,00	
	Totale I.V.A.		€ 3.490,96	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			€ 4.290,96
	TOTALE PROGETTO (A + B)			€ 38.760,60
	<i>(Diconsi Euro Trenottomilasettecentosessanta/60)</i>			

Bova Marina, lì 07/11/2016

IL TECNICO
Geom. Antonio Mauro



Comune di Bova Marina
Provincia di Reggio Calabria



COMPUTO METRICO

OGGETTO: Lavori di Riqualificazione Vie Monoscalco e Forli

COMMITTENTE: Comune di Bova Marina

Data, 07/11/2016

IL TECNICO

Geom. **Mauro**



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
1 PR.E.00340. 020.a	Rete in acciaio elettrosaldato a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compres ... trosaldato a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura, Rete Elettrosaldato mm. 5 maglia quadra mm. (150x150) - Peso 2.10 kg/mq C.da Monoscalco compreso abbass. pozzetto		140,00	6,000	2,100	1'764,00		
	SOMMANO kg					1'764,00	2,61	4'604,04
2 PR.E.00120. 010.a	Scavo a sezione obbligatoria, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico sugli automezzi ed il ... m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc) C.da Monoscalco _tratto 1		25,00	6,000	0,400	60,00		
	SOMMANO mc					60,00	8,55	513,00
3 PR.U.00510. 080.a	Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, compreso ogni onere per poter consegnare la pavimentazione completamente pulita, con esclusione del trasporto del materiale di risulta al di fuori del cantiere Per spessori compresi fino ai 3 cm al mq per ogni cm di spessore C.da Monoscalco Via Forli sup		15,00 250,00	6,000 6,000		90,00 1'500,00		
	SOMMANO mq					1'590,00	1,78	2'830,20
4 PR.U.00520. 190.a	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATI DI USURA DI TIPO TRADIZIONALE Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strati di usura provvisto di marcatura CE, ... gni lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Misurato compattato in opera. Via Forli sup C.da Monoscalco		250,00 15,00	6,000 6,000	0,030 0,030	45,00 2,70		
	SOMMANO mc					47,70	208,37	9'939,25
5 PR.E.00310. 010.d	Conglomerato cementizio fornito e posto in opera per opere non strutturali, a dosaggio con cemento 32.5 R, eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la vibrazione ... a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con i seguenti dosaggi: 300 kg/m² C.da Monoscalco		140,00	6,000	0,100	84,00		
	SOMMANO mc					84,00	108,41	9'106,44
6 PR.U.00520. 150.a	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulo ... Tecniche, misurata in opera dopo costipamento Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale C.da Monoscalco _tratto 1		25,00	6,000	0,150	22,50		
	SOMMANO mc					22,50	34,93	785,93
7 PR.E.00310. 010.d	Conglomerato cementizio fornito e posto in opera per opere non strutturali, a dosaggio con cemento 32.5 R, eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la vibrazione ... a perfetta							
	A R I P O R T A R E							27'778,86

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							27'778,86
8 PR.E.00150. 010.b	regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con i seguenti dosaggi: 300 kg/m² C.da Monoscalco_abb. pozzetto tratto 2		2,00	2,000	0,100	0,40		
	SOMMANO mc					0,40	108,41	43,36
	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di scarica autorizzata per ogni cinque km in più oltre i primi 10							
	C.da Monoscalco_tratto 1		25,00	6,000	0,400	60,00		
	C.da Monoscalco_abbassamento pozzetto tratto 2		2,00	2,000	0,100	0,40		
9 PR.E.00160. 010.p	C.da Monoscalco_abbassamento pozzetto tratto 2	4,00	0,20	2,000	0,200	0,32		
	SOMMANO mc					60,72	4,24	257,45
	Conferimento ad impianto autorizzato di recupero di materiale proveniente dai lavori privo di scorie e frammenti diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi pe ... nza oggettiva dell'avvenuto smaltimento autorizzando la corresponsione degli oneri relativi. Terre e rocce CER 17.05.04.							
	C.da Monoscalco_tratto 1_Peso terreno argilloso 1800 kg/mc	60,72			1800,000	109'296,00		
	SOMMANO kg					109'296,00	0,01	1'092,96
10 U.10.010.100 a_n	Spianamento e livellamento del piano di posa della pavimentazione stradale, eseguito con mezzi meccanici e raccordato con la quota terreno esistente secondo le livellette di proget ... ratti in cls, guide di dilatazione termica in legno, il tutto eseguito a regola d'arte compreso ogni onere e magistero.							
	C.da Monoscalco_tratti 2-3-4		115,00	6,000		690,00		
	SOMMANO m2					690,00	6,50	4'485,00
11 PR.R.00220. 050.b	Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico: armato armato							
	C.da Monoscalco_abbassamento pozzetto_tratto 2	4,00	2,00 0,20	2,000 2,000	0,100 0,200	0,40 0,32		
	SOMMANO mc					0,72	267,19	192,38
12 PR.E.00330. 010.a	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un ... arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. per opere di fondazione							
	C.da Monoscalco_abb. pozzetto tratto 2		2,00	2,000		4,00		
	C.da Monoscalco_abb. pozzetto tratto 2	4,00	2,00	0,100		0,80		
13 PR.U.00420. 180.a	SOMMANO mq					4,80	34,29	164,59
	Fornitura e posa in opera di chiusini e griglie in ghisa grigia lamellare perlitica di qualsiasi dimensione, forma e classe di carrabilità prodotti da aziende certificate ISO 9001 ... e magistero Fornitura e posa in opera di chiusini e griglie in ghisa grigia lamellare perlitica di qualsiasi dimensione							
	C.da Monoscalco_abb. pozzetto tratto 2_C250 dim.(600x800)mm	1,00			57,000	57,00		
	SOMMANO kg					57,00	2,72	155,04
	Parziale LAVORI A MISURA euro							34'169,64
	A RIPORTARE							34'169,64



ELENCO PREZZI

OGGETTO: Lavori di Riqualificazione Vie Monoscalco e Forlì

COMMITTENTE: Comune di Bova Marina

Data, 07/11/2016

IL TECNICO
Geom. Antonio Mauro

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 P.R.E.00120. 010.a	Scavo a sezione obbligatoria, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggetto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico sugli automezzi ed il trasporto a rifiuto o per rilevato fino ad una distanza massima di 5000 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc) euro (otto/55)	mc	8,55
Nr. 2 P.R.E.00150. 010.b	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di scarica autorizzata per ogni cinque km in più oltre i primi 10 euro (quattro/24)	mc	4,24
Nr. 3 P.R.E.00160. 010.p	Conferimento ad impianto autorizzato di recupero di materiale proveniente dai lavori privo di scorie e frammenti diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi per conferire il materiale con esclusione degli oneri di campionamento e di analisi quotati a parte. L'attestazione dello smaltimento dovrà essere attestata a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo da formulario alla DD.LL. risulterà evidenza oggettiva dell'avvenuto smaltimento autorizzando la corresponsione degli oneri relativi. Terre e rocce CER 17.05.04. euro (zero/01)	kg	0,01
Nr. 4 P.R.E.00310. 010.d	Conglomerato cementizio fornito e posto in opera per opere non strutturali, a dosaggio con cemento 32.5 R, eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con i seguenti dosaggi: 300 kg/m ² euro (centotto/41)	mc	108,41
Nr. 5 P.R.E.00330. 010.a	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 metri dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. per opere di fondazione euro (trentaquattro/29)	mq	34,29
Nr. 6 P.R.E.00340. 020.a	Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc. Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura, euro (due/61)	kg	2,61
Nr. 7 P.R.R.00220. 050.b	Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico: armato armato euro (duecentosessantasette/19)	mc	267,19
Nr. 8 P.R.U.00420. 180.a	Fornitura e posa in opera di chiusini e griglie in ghisa grigia lamellare perlitica di qualsiasi dimensione, forma e classe di carrabilità prodotti da aziende certificate ISO 9001 conformi alle norme UNI EN 124 in vigore affinati in opera. Compresa le opere murarie ed ogni altro onere e magistero Fornitura e posa in opera di chiusini e griglie in ghisa grigia lamellare perlitica di qualsiasi dimensione euro (due/72)	kg	2,72
Nr. 9 P.R.U.00510. 080.a	Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, compreso ogni onere per poter consegnare la pavimentazione completamente pulita, con esclusione del trasporto del materiale di risulta al di fuori del cantiere Per spessori compresi fino ai 3 cm al mq per ogni cm di spessore euro (uno/78)	mq	1,78
Nr. 10 P.R.U.00520. 150.a	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, acqua, prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine, compresa ogni fornitura, lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme Tecniche, misurata in opera dopo costipamento Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale euro (trentaquattro/93)	mc	34,93
Nr. 11 P.R.U.00520. 190.a	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATI DI USURA DI TIPO TRADIZIONALE Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strati di usura provvisto di marcatura CE, costituito da una miscela di aggregati lapidei, bitume e promotori di adesione. Gli aggregati lapidei impiegati dovranno essere qualificati secondo la norma UNI EN 13043. L'aggregato grosso, interamente derivante da frantumazione, dovrà avere una Los Angeles <20% (UNI EN 1097-2) ed un coefficiente di levigabilità >45% (UNI EN 1097-8). L'aggregato fine, costituito da sabbie, prevalentemente calcaree, ricavate da frantumazione di ghiaie alluvionali o rocce, dovrà avere un equivalente in sabbia >70 (UNI EN 933-8). Il filler, proveniente da polvere di roccia, preferibilmente calcarea, da cemento, calce idrata o da calce idraulica, dovrà avere granulometria rispondente dalla norma UNI EN 933-10. La miscela degli aggregati dovrà presentare una composizione granulometrica compresa all'interno dei due fusi di riferimento riportati: Crivello 25 = passante 100%, Crivello 15 = passante 85-100%; Crivello 10 = passante 65-90%; Crivello 5 = passante 45-75%; Setaccio 2 = passante 30-55%; Setaccio 0,4 = passante 12-30%; Setaccio 0,18 = passante 7-20%; Setaccio 0,075 = passante 5-10%. Il bitume, del tipo 50/70, dovrà essere modificato chimicamente con un promotore di adesione, a base di esteri di acidi polifosforici, dosato allo 0,5% sul peso del bitume. Il tenore di bitume, riferito al peso degli aggregati, dovrà essere compreso tra 4,5%÷5,5%. Il conglomerato bituminoso finale dovrà avere una stabilità Marshall uguale o superiore a 11 kN; una rigidità Marshall compresa tra 2,5÷5,5 kN/mm (UNI EN 12697-34); una percentuale di vuoti residui compresa tra 3%÷5% (UNI EN 12697-8); una resistenza a trazione indiretta maggiore o uguale a 0,6 N/mm ² (UNI EN 12697-23). Il conglomerato dovrà essere confezionato in impianti di tipo discontinuo, trasportato con autocarri adeguati, steso con idonee vibrofinitrici e compattato con rulli di peso sufficiente fino ad ottenere un piano omogeneo e regolare. È compresa la perfetta pulizia del piano di posa, nonché la mano di attacco con emulsione bituminosa al 55% di bitume, in ragione di 500-700 grammi per metro quadrato, compresa altresì ogni lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Misurato compattato in opera. euro (duecentotto/37)	mc	208,37
Nr. 12	Spianamento e livellamento del piano di posa della pavimentazione stradale, eseguito con mezzi meccanici e raccordato con la quota		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
U.10.010.100 a_n	terreno esistente secondo le livellette di progetto, demolizione di aperità di tratti in cls, guide di dilatazione termica in legno, il tutto eseguito a regola d'arte compreso ogni onere e magistero. euro (sei/50) Data, 15/11/2016 Il Tecnico 	m2	6,50

Comune di Bova Marina
Provincia di Reggio Calabria



CAPITOLATO SPECIALE APPALTO

OGGETTO: Lavori di Riqualificazione Vie Monoscalco e Forli

COMMITTENTE: Comune di Bova Marina

Data, 07/11/2016

IL TECNICO

Geom. Antonio Mauro





COMUNE DI BOVA MARINA
(Provincia di Reggio Calabria)

ECONOMIE LEGGE 365/2000

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIE PUBBLICHE MONOSCALCO E FORLÌ

IL PROGETTISTA
Giuseppe Antonio Mauro



CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
SOMMARIO

Capo I - OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO DESIGNAZIONE, FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE

ART.1 OGGETTO DELL'APPALTO

ART.2 AMMONTARE DELL'APPALTO

ART.3 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CSA

ART.4 DESCRIZIONE DELLE OPERE DA APPALTARSI E DOCUMENTI ALLEGATI AL CONTRATTO D'APPALTO

ART.5 VARIAZIONE ALLE OPERE PROGETTATE

ART.6 LAVORI EVENTUALI NON PREVISTI

ART.7 DURC

ART.8 SERVITU' INERENTI ALLE ZONE DI LAVORO

ART.9 OSSERVANZA DEL CAPITOLATO GENERALE E DI PARTICOLARI DISPOSIZIONI DI LEGGE

ART.10 FALLIMENTO DELL'OPERATORE ECONOMICO

Capo II - DISPOSIZIONI RIGUARDANTI L'APPALTO E MODO DI VALUTARE I LAVORI

ART.11 CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ ALL'ASTA

ART.12 DOMICILIO LEGALE DELL'IMPRESA E CONDOTTA DEI LAVORI

ART.13 SISTEMA DELL'APPALTO E CRITERIO DEL MINOR PREZZO

ART.14 STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E CAUZIONE DEFINITIVA

ART.15 CATEGORIA PREVALENTE, SCORPORABILE - GRUPPI DI LAVORAZIONI OMOGENEE

ART.16 GARANZIA FIDEJUSSORIA O CAUZIONE DEFINITIVA

ART.17 VINCOLO DELIBERATARIO NONOSTANTE LE RISERVE DELLE SUPERIORI APPROVAZIONI

ART.18 RICHIAMO ALLA LEGGE E AL CAPITOLATO GENERALE PER GLI APPALTI DEI LAVORI PUBBLICI

ART.19 DOCUMENTI DA CONSEGNARSI ALL'IMPRESA

ART.20 SPESE E TASSE A CARICO DELL'ASSUNTORE PRESTAZIONI OBBLIGATORIE DELLO STESSO –
RESPONSABILITÀ DELL'IMPRENDITORE

ART.21 DIVIETO DI SUBAPPALTO

ART.22 RESCISSIONE DEL CONTRATTO

ART.23 DIREZIONE DEI LAVORI - RESPONSABILITÀ DELL'IMPRESA

ART.24 CONSEGNA DEI LAVORI

ART.25 INIZIO, DURATA E TERMINE PER LA ESECUZIONE DEI LAVORI – PENALI

ART.26 SOSPENSIONI E PROROGHE

ART.27 PROGRAMMA ESECUTIVI DEI LAVORI E CRONOPROGRAMMA

ART.28 INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE

ART.29 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI

ART.30 RINVENIMENTO DI OGGETTI DI VALORE

ART.31 MATERIALI DI SPOGLIO - SGOMBERO DI MATERIALI

ART.32 NORME PER LA CONTABILITÀ DEI LAVORI

ART.33 ULTIMAZIONE DEI LAVORI E CONTO FINALE

ART.34 COLLAUDO DEI LAVORI

ART.35 PAGAMENTO IN ACCONTO ED A SALDO DEI LAVORI

ART.36 ANTICIPAZIONI

ART.37 DANNI CAUSATI DA FORZA MAGGIORE

ART.38 REVISIONE DEI PREZZI

ART.39 ELENCO DEI PREZZI UNITARI

Capo III-DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA IN ESECUZIONE DEI LAVORI

ART.40 NORME DI SICUREZZA GENERALI

ART.41 SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

ART.42 PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

ART.43 OSSERVANZA ED ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA

Capo IV - PREVENZIONE DELLE INFILTRAZIONI DELLA CRIMINALITA'

ART.44 DISPOSIZIONI GENERALI

ART.45 ADEMPIMENTI

Capo V - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

ART.46 CONTROVERSIE

ART.47 CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA

ART.48 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI

Capo VI - NORME TECNICHE - QUALITÀ, REQUISITI E PROVENIENZA DEI MATERIALI

ART.48 PRESCRIZIONI GENERICHE

ART.49 PIETRISCO E PIETRISCHETTO PER CALCESTRUZZO

Capo VII - NORME TECNICHE - NOTE PARTICOLARI PER LA ESECUZIONE DEI LAVORI

ART.50 SCAVI E MOVIMENTO DI MATERIE

ART.51 RINTERRI E RILEVATI

ART.52 OPERE IN CEMENTO ARMATO

Art. 53 LAVORI IN FERRO

Capo VIII - MODALITÀ DI VALUTAZIONE

ART.54 NORME GENERALI

ART.55 PRESTAZIONI AD ECONOMIA

ART.56 SCAVI

ART.57 RINTERRI

ART.58 TRASPORTI

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Capo I - OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO DESIGNAZIONE, FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE

ART.1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere provviste per i LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIE MONOSCALCO E FORLÌ

1. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati.
2. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.
3. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori si intende compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta e funzionante, a perfetta regola d'arte, sotto le condizioni stabilite dagli atti contrattuali.
4. Trova sempre applicazione l'art.1374 del codice civile.

ART. 2 - AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo complessivo dei lavori a base d'asta, compresi nell'appalto ammonta presuntivamente ad € 34.169,64 (Euro Trentaquattromilacentosessantanove/64) oltre oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 300,00 (euro trecento/00).

ART. 3 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati del progetto esecutivo posto a base di gara vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
2. In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili, o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, dev'essere fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto esecutivo; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli d 1362 a 1369 del codice civile.

ART. 4 - DESCRIZIONE DELLE OPERE DA APPALTARSI E DOCUMENTI ALLEGATI AL CONTRATTO D'APPALTO.
L'intervento progettato, consiste nella riqualificazione della pavimentazione stradale delle Vie Monoscalco e Forlì.

Il presente CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO (di cui al punto 9 dell'elenco) e gli allegati di PROGETTO ESECUTIVO:

1. Relazione tecnica e quadro economico
2. Elaborati grafici
3. Computo metrico estimativo
4. Elenco prezzi
5. Capitolato Speciale d'Appalto
6. Schema di contratto

L'operatore economico non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di condizioni o sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi appartengono alla categoria delle cause di forza maggiore. Fanno inoltre parte integrante del contratto tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:

- il D.Lgs. 50/2016;
- il Regolamento generale approvato con D.P.R. 05 ottobre 2010 n.207 per quanto applicabile;
- Le norme antincendio;
- Le norme per la sicurezza degli ambienti di lavoro;
- Le norme sismiche;

- Le norme per le costruzioni in c.a., in c.a.p., ed in acciaio;
- Le norme igienico sanitarie per l'edilizia. Comune di Bova Marina

Per eventuali divergenze fra la descrizione delle opere e le tavole di progetto, sarà la decisione insindacabile della D.L. a chiarire le giuste esigenze tecniche di progetto al fine di un corretto contributo all'esecuzione. Per quanto non espressamente indicato negli elaborati grafici e nella descrizione dettagliata delle opere di che trattasi il tutto sarà precisato/perfezionato dalla D.L. in corso d'opera senza che questo comporti un aumento o variazioni sull'importo previsto in contratto a corpo ed a misura.

Le indicazioni di cui sopra, nonché quelle di cui ai precedenti articoli ed i disegni da allegare al contratto debbono ritenersi come atti ad individuare la consistenza qualitativa e quantitativa delle varie specie di opere comprese nel presente atto. L'amministrazione si riserva comunque la insindacabile facoltà di introdurre nelle opere stesse, sia all'atto della consegna dei lavori, sia in sede di esecuzione, quelle varianti che riterrà opportune nell'interesse della buona riuscita e della economia dei lavori, senza che l'operatore economico possa da ciò trarre motivi per avanzare pretese di compensi e indennizzi di qualsiasi natura e specie, non stabiliti nel presente capitolato e nel vigente capitolato generale, D.M.145/00, e sempreché l'importo complessivo dei lavori resti nei limiti della vigente normativa che regola i contratti pubblici.

ART.5 - VARIAZIONE ALLE OPERE PROGETTATE

Gli elaborati di progetto devono ritenersi documenti atti ad individuare la consistenza qualitativa e quantitativa delle opere di che trattasi. L'Amministrazione, tramite il Direttore dei lavori, si riserva l'insindacabile facoltà di introdurre nelle opere, all'atto esecutivo, quelle varianti che riterrà opportune, nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori, senza che l'operatore economico possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi, di qualsiasi natura e specie, non stabiliti nel vigente Capitolato generale approvato con Decreto del Ministero dei LLPP 19 aprile 2000 n. 145 e nel presente Capitolato speciale (art. 10 e 11) con l'osservanza e entro i limiti stabiliti dall'art. 149 del D.Lgs. 50/2016 e dagli artt. 43 comma 8, e 161e 162 del DPR.207/2010

L'operatore economico non può per nessun motivo introdurre di sua iniziativa variazioni o addizioni ai lavori assunti in confronto alle previsioni contrattuali se non è stato autorizzato per iscritto dalla direzione dei lavori. Pertanto le varianti adottate arbitrariamente dall'impresa esecutrice dei lavori non saranno ricompensate da parte del Comune.

Il Direttore dei lavori potrà disporre interventi i quali non rappresentino varianti e non saranno quindi sottoponibili alla relativa disciplina, volti a risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10% per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5% per tutti gli altri lavori delle categorie di lavoro di che trattasi e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato per la realizzazione dell'opera.

Saranno, inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempreché non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obbiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5% dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera.

Qualunque reclamo o riserva che l'operatore economico si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.

ART. 6 – LAVORI EVENTUALI NON PREVISTI

Per l'esecuzione di categorie di lavoro non previste per le quali non siano stati convenuti i relativi prezzi, o si procederà al concordamento dei nuovi prezzi con le norme dell'art. 163 del DPR.207/2010, o si provvederà in economia con operai, mezzi d'opera e provviste forniti dall'operatore economico, ovvero in subordine si effettueranno delle comparazioni di lavorazioni consimili comprese nei prezziari di cui sopra, ovvero si effettueranno delle analisi dei prezzi totali o parziali.

Tali nuovi prezzi non potranno essere applicati in contabilità prima della loro superiore approvazione. Il prezzo della mano d'opera per le eventuali opere in economia verrà stabilito secondo le tariffe vigenti al momento dell'esecuzione dell'opera, aumentato della percentuale complessiva del 25% per spese generali ed utile d'impresa e dedotto del ribasso d'asta praticato.

Gli operai forniti per le opere in economia dovranno essere idonei ai lavori da eseguirsi e provvisti dei necessari attrezzi. Le macchine ed attrezzi dati a noleggio dovranno essere in perfetto stato di servibilità e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento. Saranno a carico dell'operatore economico la manutenzione degli attrezzi e delle macchine e le eventuali riparazioni, in modo che essi siano sempre in buono stato di servizio. I mezzi di trasporto per i lavori in economia dovranno essere forniti in pieno stato di efficienza.

ART. 7 – DURC

Ai sensi dell'Allegato XVII art. 1 comma i del D.lgs.81/2008 e del punto 2l della circolare Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 12 Luglio 2005 numero 230 nonché la normativa sopravvenuta in materia, occorrerà acquisire il DURC al momento della:

- stipula del contratto
- pagamento stati d'avanzamento dei lavori
- pagamento saldo finale

dando atto che la validità del DURC per i lavori pubblici è di 3 mesi come indicato nella nota n. 3144 del 22 Dicembre 2005 del Ministero del Lavoro

ART. 8 – SERVITÙ INERENTI ALLE ZONE DI LAVORO

Per tutta la durata dei lavori di che trattasi, dovrà essere garantito il regolare transito degli autoveicoli dei pedoni lungo le vie interessate dai lavori di ripristino del manto stradale, e ove non possibile a tutti gli utenti dovrà comunque essere garantito il transito ai residenti. L'operatore economico dovrà procedere secondo le norme vigenti alla protezione delle aree di intervento. L'operatore economico dovrà eseguire i lavori in modo da non arrecare intralci o pericoli a tutte le attività che vengono svolte nell'aree limitrofe all'intervento, sottostando alle cautele, soggezioni e prescrizioni che le saranno imposte dalla Direzione Lavori.

ART. 9 – OSSERVANZA DEL CAPITOLATO GENERALE E DI PARTICOLARI DIPOSIZIONI DI LEGGE

L'esecuzione dei lavori di che trattasi deve essere soggetta all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel codice dei contratti pubblici e di lavori, servizi e forniture DL 50/2016 e s.m.i..

Ad integrazione del DL 50/2016, l'affidamento sarà soggetto alle condizioni dei decreti sotto riportati:

- a) articoli non abrogati del Capitolato generale d'appalto DM 145/2000 e s.m.i.;
- b) D.P.R. 05.10.2010 n.207 e s.m.i.;

ART. 10 - FALLIMENTO DELL'OPERATORE ECONOMICO

In caso di fallimento dell'operatore economico il Comune si avvale, salvi e impregiudicati ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'art. 110 del D.Lgs. 50 del 2016, fatto salvo la speciale disciplina prevista dall' art. 48 commi 17 e 18 del D.Lgs. 50 del 2016 e s.m.i., per le Associazioni Temporanee d'Impresa.

Capo II - DISPOSIZIONI RIGUARDANTI L'APPALTO E MODO DI VALUTARE I LAVORI

ART. 11 - CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ ALL'ASTA

Le condizioni per essere ammessi all'appalto delle opere di cui al presente capitolato ed i documenti da allegare a corredo dell'offerta saranno specificatamente indicati nell'avviso di asta, o nella lettera di invito secondo le particolari disposizioni del Capitolato Generale dello Stato.

ART.12 - DOMICILIO LEGALE DELL'IMPRESA E CONDOTTA DEI LAVORI

L'impresa deve eleggere domicilio, per tutti gli effetti del contratto, nel comune dove sono eseguiti i lavori indicandolo esattamente all'atto della stipulazione del contratto, assieme al nominativo della persona incaricata della propria rappresentanza, secondo tutti i termini di legge.

ART. 13 - SISTEMA DELL'APPALTO E CRITERIO DEL PREZZO PIU' BASSO

I lavori si intendono tutti appaltati a corpo ed a misura in base alle vigenti disposizioni di legge e saranno aggiudicati secondo le norme del presente capitolato speciale. L'appalto avrà luogo con le modalità che

saranno indicate dall'avviso di asta o dalla lettera invito. Le ditte concorrenti dovranno offrire il prezzo più basso a partire dall'importo dei lavori a base d'asta ovvero, se richiesto dal bando di gara, su tutti i prezzi dell'elenco, senza condizioni né riserve. Non saranno accettate le offerte condizionate, né quelle espresse in termini generici o non chiari. L'offerta del prezzo equivale ad una dichiarazione esplicita che l'impresa accetta incondizionatamente tutte le condizioni e prezzi del presente capitolato, essendo nella piena conoscenza dell'importanza dell'opera, delle difficoltà della sua esecuzione delle condizioni di lavoro e di tutte le circostanze di fatto inerenti all'attuazione del progetto.

ART. 14 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto si stipulerà nel giorno che verrà indicato nella seduta di aggiudicazione.

All'atto della stipulazione dovrà presentarsi la ricevuta della cauzione definitiva in ragione del ventesimo (in cifra tonda) dell'importo netto dell'appalto.

ART.15 CATEGORIA PREVALENTE, SCORPORABILE - GRUPPI DI LAVORAZIONI OMOGENEE

1. Ai sensi dell'articolo 61, comma 3, del Regolamento generale e in conformità all'allegato «A» al predetto Regolamento generale, i lavori sono classificati nella categoria di opere generali (5) «OG3» - strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali.
2. L'importo della categoria di cui al comma 1 corrisponde all'importo totale dei lavori in appalto, per il quale ai sensi dell'articolo 61, commi 2 e 4, del Regolamento generale, è richiesta la classifica I .
3. Non sono previste categorie scorporabili o subappaltabili.
4. La categoria di cui al comma 2 è costituita da lavorazioni omogenee.

Le categorie di lavorazioni omogenee di cui all'articolo 132, comma 3, del Codice dei Contratti, sono indicati nella seguente tabella:

n.	Categ.	Descrizione delle categorie (e sottocategorie disaggregate) di lavorazioni omogenee	Importi in euro			Inci- denza [%]
			Lavori	Oneri Sicurezza del PSC	Totale	
			Importo Lavori a Base d'Asta			
1	OG3	Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane	€ 34.169,64	€ 300,00	€ 34.469,64	100
TOTALE GENERALE APPALTO			€ 34.169,64	€300,00	€ 34.469,64	

ART. 16 - GARANZIA FIDEJUSSORIA O CAUZIONE DEFINITIVA

Si farà riferimento all'art. 103 del dl 50/2016 e s.m.i. e all'art. 123. e seguenti del regolamento del D.P.R 207/2010. La garanzia fideiussoria è prestata mediante polizza bancaria o assicurativa o da intermediari finanziari, emessa da istituto autorizzato, con durata non inferiore a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; essa è presentata in originale al comune prima della formale sottoscrizione del contratto; la mancata costituzione del deposito cauzionale definitivo determina la revoca dell'affidamento, e l'aggiudicazione del contratto al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e si intende svincolata ed estinta di diritto, automaticamente, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni, nel momento in cui è approvato il certificato di collaudo ovvero il certificato di regolare esecuzione, ovvero decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

La cauzione prestata con fidejussione bancaria o assicurativa o da intermediari finanziari, dovrà:

- prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva esecuzione del debitore principale, in deroga al disposto di cui all'art. 1944, comma 2 codice civile; - prevedere la clausola cosiddetta di "pagamento a semplice richiesta", obbligando il fideiussore, su semplice richiesta scritta del comune ad effettuare il versamento della somma richiesta, senza eccezioni opponibili al comune, anche in caso d'opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa e anche in caso di fallimento del debitore o nel caso di liquidazione dello stesso o di sottoposizione ad altre procedure concorsuali;
- avere copertura anche per il recupero delle penali contrattuali;
- prevedere la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957, comma 2 del codice civile.

Il committente ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggior spesa sostenuta per il completamento dei lavori in caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'operatore economico. Il Comune ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'operatore economico per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. Il comune può, inoltre, richiedere all'operatore economico la reintegrazione della cauzione nel caso in cui questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'operatore economico. L'amministrazione può avvalersi della garanzia fidejussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'esecuzione dei lavori in confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell'amministrazione senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'operatore economico di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.

La garanzia fidejussoria è tempestivamente reintegrata qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall'amministrazione; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

ART. 17 - VINCOLO DELIBERATARIO NONOSTANTE LE RISERVE DELLE SUPERIORI APPROVAZIONI

L'aggiudicazione non si intende però definitiva né il contratto obbligatorio per l'amministrazione, finché non sia intervenuta la superiore approvazione ai termini di legge.

Il deliberatario resta invece vincolato dal verbale di aggiudicazione dell'asta fino a quattro mesi dalla data di presentazione dell'offerta.

ART. 18 - RICHIAMO ALLA LEGGE E AL CAPITOLATO GENERALE PER GLI APPALTI DEI LAVORI PUBBLICI

Per quanto non è tassativamente previsto dal presente capitolato ed in quanto ad esso non contraddicano, si intendono applicabili all'appalto tutte le disposizioni del Capitolato Generale per gli appalti dei lavori pubblici e tutte le disposizioni di legge e regolamenti in vigore concernenti i contratti stipulati tra le Amministrazioni aggiudicatrici e i soggetti affidatari di lavori pubblici, e segnatamente quelle della Legge sui lavori pubblici e del Regolamento di attuazione, nonché di tutte le disposizioni legislative successivamente emanate in materia.

Nel caso che i lavori non vengano condotti sotto la direzione della stazione appaltante (nei suoi vari uffici) tutte le facoltà in essi Capitolato e Regolamento devolute al direttore dei lavori e all'ingegnere capo, si intendono anche qui attribuite al direttore dei lavori e all'ingegnere capo.

ART. 19 - DOCUMENTI DA CONSEGNARSI ALL'IMPRESA

Appena approvato definitivamente il contratto, l'impresa riceverà dall'Amministrazione appaltante, oltre ai documenti prescritti dal Capitolato Generale, i documenti di cui al precedente art. 4. Qualunque altro escluso.

ART. 20 - SPESE E TASSE A CARICO DELL'ASSUNTORE PRESTAZIONI OBBLIGATORIE DELLO STESSO - RESPONSABILITÀ DELL'IMPRENDITORE

Sono a carico dell'impresa tutti gli oneri di cui in appresso, esonerandosi l'Amministrazione appaltante e la direzione dei lavori, da ogni inerente responsabilità civile e penale; oneri di cui si è tenuto conto nei

prezzi determinati in elenco e che coi prezzi stessi si ritengono interamente compensati salvo quanto specificatamente indicato nei singoli commi seguenti:

- A) tutte le spese di contratto, inerenti e conseguenti, nonché quelle per copie di documenti che debbono essere consegnati all'impresa stessa;
- B) tutte le spese di bollo inerenti agli atti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello del collaudo;
- C) l'osservanza delle disposizioni di legge sull'assunzione della mano d'opera;
- D) tutti gli obblighi ed oneri inerenti alle opere di previdenza, di assistenza, di assicurazioni sociali e di tutela sindacale degli operai, in relazione alle disposizioni delle leggi e regolamenti vigenti e di quelli che venissero emanati in corso di appalto;
- E) tutte indistintamente le spese di provviste e mano d'opera per consegne, o verifiche, disposte dalla direzione dei lavori, e per tracciamenti e rilievi; il tutto però nell'ambito di quanto strettamente si riferisce ai lavori di cui al presente appalto;
- F) le prestazioni di tutto l'occorrente per il sostegno delle condutture sotterranee di qualunque natura (acqua, gas, luce, telefoni, ecc.);
- G) le prestazioni di tutto l'occorrente per il mantenimento dello scolo delle acque dei tombini privati e pubblici esclusi i canali artificiali ad uso irrigazione o di forza motrice;
- H) la costruzione, il mantenimento e la demolizione dei ponti ed opere provvisorie in genere per l'accesso alle porte, alle botteghe, in quel numero e in quelle località che di volta in volta saranno prescritti dalla direzione dei lavori, senza che egli possa perciò fare eccezioni, o chiedere compensi per tali opere o per maggior soggezione nel lavoro salvo quelli per ponti pedonali o carreggiabili stabiliti nell'elenco prezzi. Ove necessario i ponti dovranno essere provvisti di solido e sicuro parapetto;
- I) la formazione dei cantieri, comprese le baracche per ufficio e per il deposito dei materiali, le occorrenti difese degli scavi con assiti, cartelli di avviso e luci per segnali notturni;
- J) la gratuita prestazione di tutti i macchinari ed attrezzi necessari per la esecuzione dei lavori, salvo quanto in appresso specificatamente indicato per gli aggettamenti;
- K) la illuminazione delle opere in galleria e di quelle nell'interno dei condotti e manufatti, siano tali lavori a misura o ad economia eseguiti di giorno o di notte;
- L) alla sorveglianza diurna e notturna dei lavori, del cantiere e dei magazzini, anche se in questi vi sono materiali dell'amministrazione;
- M) le aree necessarie per i cantieri;
- N) lo svolgimento delle pratiche presso le Amministrazioni dei servizi pubblici per le opere di presidio occorrenti e gli avvisi alle stesse di qualunque guasto avvenuto alle rispettive condutture;
- O) la manutenzione di tutte le opere eseguite sino al loro collaudo. L'impresa risponderà direttamente e in ogni caso, tanto verso l'Amministrazione appaltante, quanto verso gli operai e i terzi di tutti i danni alle persone o alle cose in dipendenza dei lavori.

L'Amministrazione appaltante notificherà all'impresa gli obblighi contrattuali cogli espropriati e concedenti per la costruzione dell'opera, obbligandosi essa impresa a rispettarli.

ART.21 - DIVIETO DI SUBAPPALTO

É vietato all'appaltatore di cedere o subappaltare in tutto o in parte le opere assunte, sotto pena immediata di rescissione del contratto e di pagamento dei danni che ne potessero provenire all'Amministrazione appaltante.

ART. 22 - RESCSSIONE DEL CONTRATTO.

L'Amministrazione appaltante può di diritto rescindere il contratto nei seguenti casi:

1. Se l'impresa è colpevole di frode o di negligenza grave.
2. Se l'impresa contravviene agli obblighi ed alle condizioni stipulate.
3. In caso di fallimento dell'impresa.
4. In caso di morte dell'assuntore, qualora l'Amministrazione non ritenga di trasmettere agli eredi gli obblighi da esso assunti.

In questi casi l'impresa avrà diritto soltanto al pagamento delle opere eseguite a regola d'arte, con riserva dei danni che venissero all'Amministrazione appaltante della stipulazione di un nuovo contratto

o dalla esecuzione d'ufficio delle opere appaltate. In caso che l'Amministrazione appaltante avesse la necessità di risolvere il contratto di appalto, ciò potrà farsi mediante il pagamento in contanti all'impresa delle opere eseguite, del decimo delle opere non eseguite sino ai 4/5 dell'importo appaltato e del valore dei materiali che fossero già stati ordinati se non ancora portati in cantiere, in base a documentazioni da presentarsi all'Amministrazione appaltante, che ne diverrà proprietaria.

L'avviso di rescissione avrà efficacia di certificato di ultimazione dei lavori.

ART. 23 - DIREZIONE DEI LAVORI - RESPONSABILITÀ DELL'IMPRESA

La direzione dei lavori è affidata dalla stazione appaltante nella persona che verrà da essa indicata.

L'impresa è tenuta ad osservare gli ordini e le decisioni del direttore dei lavori, sia in linea tecnica che in linea amministrativa.

La responsabilità dell'esecuzione delle opere e dell'esercizio dei cantieri sono a carico dell'impresa.

ART. 24 - CONSEGNA DEI LAVORI

1. Salvo le deroghe di legge, intervenuta la stipulazione del contratto, il Direttore dei Lavori, previa autorizzazione del Responsabile del Procedimento, con apposito ordine di servizio, disporrà che l'Appaltatore dia immediato inizio alle attività di "esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto".

Dalla data di tale ordine di servizio decorrerà il termine utile per il compimento dell'opera.

2. La consegna dei lavori sarà effettuata a cura del Direttore dei Lavori, con apposito verbale redatto in due copie, entrambe firmate in contraddittorio dall'impresa e dalla direzione dei lavori.

3. È facoltà della Stazione Appaltante procedere in via d'urgenza, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, alla consegna dei lavori, ai sensi dell'art. 153, commi 1 e 4, del D.P.R. 207/2010; in tal caso il Direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.

4. È facoltà della Stazione Appaltante procedere alla consegna frazionata ai sensi dell'art. 130 del Regolamento, senza che l'Appaltatore possa pretendere indennità o risarcimenti di sorta; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l'ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l'esecuzione.

5. Se nel giorno fissato e comunicato l'Appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il Direttore dei Lavori fissa un termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15, decorso inutilmente il quale la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta.

Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'Appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

6. Della consegna sarà redatto apposito verbale.

7. Dalla data della consegna decorreranno i termini contrattuali.

8. L'operatore economico, nell'eseguire i lavori in conformità del progetto, dovrà uniformarsi agli ordini di servizio ed alle istruzioni e prescrizioni che gli saranno comunicate per iscritto dal Direttore dei lavori, fatte salve le sue riserve nel registro di contabilità.

9. Per eventuali differenze riscontrate fra le condizioni locali ed il progetto, all'atto della consegna dei lavori, si applicano le norme richiamate all'art. 155 del DPR.207/2010.

10. Il Direttore dei Lavori, in caso di temporanea indisponibilità delle aree o degli immobili oggetto dell'intervento, ovvero quando la natura o l'importanza dei lavori lo richieda, può procedere in più volte con successivi verbali, alla consegna parziale dei lavori senza che l'Appaltatore possa pretendere indennità o risarcimenti di sorta. In tal caso, il termine ultimo per il compimento dei lavori decorrerà dalla data dell'ultimo verbale di consegna parziale.

11. L'Appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta; deve altresì trasmettere, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

ART. 25 - INIZIO, DURATA E TERMINE PER LA ESECUZIONE DEI LAVORI - PENALE

Subito dopo la consegna dei lavori, l'impresa procederà al tracciamento ed alla picchettazione delle opere ed all'inizio dei lavori stessi. Il tempo utile entro cui l'impresa dovrà dare ultimati i lavori è fissato in 30 (trenta) giorni naturali successivi e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna.

In caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, ai sensi dell'art. 145, comma 3 del D.P.R. n. 207/2010, sarà applicata una penale giornaliera di Euro 0,5 per mille (diconsi Euro zerovirgolacinque ogni mille) dell'importo netto contrattuale. Se il ritardo dovesse essere superiore a giorni 60 a partire dalla data di consegna, la Stazione Appaltante potrà procedere alla risoluzione del contratto ed all'incameramento della cauzione.

Tutte le penali sono contabilizzate in detrazione, in occasione di ogni pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo, e sono imputate mediante ritenuta sull'importo della rata di saldo in sede di certificato di regolare esecuzione.

Per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dagli esecutori, l'importo complessivo delle penali da applicare non può superare il dieci per cento dell'importo netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo.

Qualora il ritardo nell'adempimento determina un importo massimo della penale superiore al 10 per cento, di cui al comma precedente, si procede alla risoluzione del contratto nei termini previsti dall'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.

ART. 26 – SOSPENSIONI E PROROGHE

Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatiche od altre circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la direzione dei lavori d'ufficio o su segnalazione dell'Appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale e la durata di tale periodo di sospensione dovrà essere dedotta da quello della durata complessiva dei lavori stessi. Sono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 149, comma 2 D.Lgs.50/2016. Si applicano gli art.158, 159 e 160 del DPR.207/2010. Rientrano tra le circostanze speciali (art. 158 comma 1 del D.P.R. n. 207/2011) le sospensioni relative alle lavorazioni inerenti l'esecuzione dello strato di usura in conglomerato bituminoso, in cui la stesa deve avvenire in condizioni ambientali tali da garantire delle prestazioni tecnico-funzionali minime come dalle norme tecniche o dalle specifiche tecniche del presente capitolato. Le eventuali sospensioni illegittime sono regolate e normate dall'articolo 160 del DPR.207/2010.

Cessate le cause della sospensione la Direzione dei Lavori ordina la ripresa dei lavori redigendo l'apposito verbale. L'operatore economico che ritenga essere cessate le cause che hanno determinato la sospensione dei lavori senza che sia stata disposta la loro ripresa, può diffidare per iscritto il Responsabile del Procedimento a dare le necessarie disposizioni alla Direzione dei Lavori perché provveda alla ripresa dei lavori stessi. Nessun diritto per compensi od indennizzi spetterà all'operatore economico in conseguenza delle ordinate sospensioni, la cui durata peraltro sarà aggiunta al tempo utile per l'ultimazione dei lavori. L'operatore economico, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, può chiedere con domanda motivata proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse dalla Direzione dei Lavori purché le domande pervengano prima della scadenza del termine anzidetto.

A giustificazione del ritardo nell'ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma temporale l'operatore economico non può mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese o forniture, se esso operatore economico non abbia tempestivamente per iscritto denunciato al Comune il ritardo imputabile a dette ditte, imprese o fornitori.

I verbali per la concessione di sospensioni o proroghe, redatti con adeguata motivazione a cura della Direzione dei Lavori e controfirmati dall'operatore economico e recanti l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori, devono pervenire al Responsabile del Procedimento entro il quinto giorno naturale successivo alla loro redazione e devono essere restituiti controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora il Responsabile del Procedimento non si pronunci entro tre giorni dal ricevimento, i

verbali si danno per riconosciuti e accettati da Comune . In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del relativo verbale, accettato dal Responsabile del Procedimento o sul quale si sia formata l'accettazione tacita. Non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del Responsabile del Procedimento.

Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al Responsabile del Procedimento, qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione ovvero rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione. L'atto di proroga viene redatto ed emesso dal Responsabile del Procedimento, sentito il Direttore dei Lavori, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di proroga dell'impresa. La concessione della proroga annulla l'applicazione della penale, fino allo scadere della proroga stessa. Qualora l'Amministrazione intenda eseguire ulteriori lavori, o lavori non previsti negli elaborati progettuali, sempre nel rispetto della normativa vigente, se per gli stessi sono necessari tempi di esecuzione più lunghi di quelli previsti nel contratto, il Comune, a proprio insindacabile giudizio, procederà a stabilire una nuova ultimazione dei lavori fissandone i termini con apposito atto deliberativo. In caso di inosservanza di norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro o in caso di pericolo imminente per i lavoratori, il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori o il Responsabile dei Lavori ovvero il Committente, potrà ordinare la sospensione dei lavori, disponendone la ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il rispetto della normativa vigente e siano ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro.

Per sospensioni dovute a pericolo grave ed imminente il Comune non riconoscerà alcun compenso o indennizzo all'operatore economico; la durata delle eventuali sospensioni dovute ad inosservanza dell'operatore economico delle norme in materia di sicurezza, non comporterà uno slittamento dei tempi di ultimazione dei lavori previsti dal contratto.

ART. 27 – PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI E CRONOPROGRAMMA

1. In genere l'operatore economico avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché ciò, a giudizio della direzione lavori non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell'amministrazione perfettamente.
2. L'amministrazione si riserva in ogni modo il diritto di ordinare l'esecuzione di un determinato lavoro entro un prestabilito termine di tempo o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dall'esecuzione di opere ed alla consegna delle forniture escluse dall'oggetto del presente atto senza che l'operatore economico possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.
3. L'operatore economico presenterà alla direzione dei lavori per l'approvazione, prima dell'inizio lavori, il programma esecutivo dettagliato dei lavori ai sensi dell'art. 43 comma 10 del dpr 207/2010, anche indipendente dal cronoprogramma di cui all'art. 40 comma 1 del dpr 207/2010.

ART. 28 – INDEROGABILITA' DEI TERMINI DI ESECUZIONE

Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

- a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
- b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
- c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'operatore economico ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
- d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;

- e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'operatore economico comunque previsti dal capitolato speciale;
- f) le eventuali controversie tra l'operatore economico e i fornitori, subcontraenti, affidatari, altri incaricati;
- g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'operatore economico e il proprio personale dipendente.

ART. 29 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI

1. L'eventuale ritardo dell'operatore economico rispetto ai termini per l'ultimazione dei lavori o sulle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale superiore a 30(trenta) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione del Comune e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'articolo 108 del nuovo codice dei contratti.
2. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'operatore economico e in contraddittorio con il medesimo operatore economico.
3. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all'articolo 21, comma 1, è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'operatore economico rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal Direttore dei Lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2.
4. Sono dovuti dall'operatore economico i danni subiti dal Comune in seguito alla risoluzione del contratto.

ART. 30- RINVENIMENTO DI OGGETTI DI VALORE

Tutti gli oggetti di pregio intrinseco od archeologico che si rinvenissero nelle demolizioni, scavi, o dovunque sulla sede dei lavori, spettano di pieno diritto all'Amministrazione, salvo quanto più precisamente o diversamente stabilito dalle disposizioni di legge.

L'impresa dovrà dare immediato avviso del loro rinvenimento alla direzione dei lavori e ne dovrà garantire con la massima cura l'integrità fino alla loro consegna a chi di dovere.

L'impresa è tenuta pure a fare denuncia dell'eventuale rinvenimento di resti umani.

ART. 31 - MATERIALI DI SPOGLIO - SGOMBERO DI MATERIALI

I materiali di spoglio e quelli che residuassero, sia in corso che a fine di lavoro, dovranno essere sollecitamente asportati unitamente agli attrezzi non più necessari ai lavori, a cura e spese dell'impresa.

I materiali provenienti dalle demolizioni e dagli scavi che dalla direzione dei lavori siano ritenuti utilizzabili, resteranno di esclusiva proprietà dell'Amministrazione appaltante.

ART. 32 - NORME PER LA CONTABILITÀ DEI LAVORI

Sul luogo dei lavori l'assistente designato dal direttore dei lavori terrà un giornale di cantiere in cui darà notizia giornalmente di tutte le circostanze e degli avvenimenti relativi ai lavori o che possono influire sui medesimi, inserendovi, a norma delle istruzioni impartite dal direttore le osservazioni meteorologiche ed idrometriche, le indicazioni sulla natura e sui terreni e tutte quelle particolarità che possano essere utili. Le annotazioni del giornale dovranno essere controfirmate dal rappresentante sui lavori dell'impresa.

Il direttore dei lavori in occasione delle visite potrà segnare sul giornale quegli ordini e quelle istruzioni che riterrà di dover impartire in luogo, ordini e istruzioni che saranno controfirmati dal rappresentante dell'impresa. Tutta la contabilità dei lavori dovrà essere tenuta secondo le disposizioni di legge e regolamenti in vigore concernenti i contratti stipulati tra le Amministrazioni aggiudicatrici e i soggetti affidatari di lavori pubblici, e segnatamente quelle del Capitolato Generale e del Regolamento di attuazione della legge sui lavori pubblici.

Le osservazioni dell'appaltatore sui predetti documenti, nonché sui certificati di collaudo, non potranno essere presi in nessuna considerazione, se non saranno presentate ed iscritte nei termini e nei modi stabiliti dal Regolamento sopracitato.

ART. 33 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI E CONTO FINALE

Ultimati i lavori ed a seguito di domanda fatta per iscritto dall'impresa alla direzione dei lavori, questa procederà alla visita e alle verifiche di constatazione.

L'impresa sarà in obbligo di fornire senza diritto a compenso le prestazioni per i lavori di scoprimento e conseguente ripristino. In contraddittorio con l'impresa si stenderà quindi un verbale di ultimazione dalla cui data, se furono riscontrate complete ed idonee le opere appaltate, decorrerà il periodo di cui al successivo art.23.

Se le opere non risultassero conformi alle norme contrattuali per difetto di materiali usati od imperfetta esecuzione, l'impresa, nel tempo che le sarà prescritto, dovrà eseguire i lavori che le verranno indicati. Solamente dopo la constatazione dell'effettuato perfezionamento delle opere si emetterà il verbale di ultimazione dei lavori. Entro giorni 60 (sessanta) dalla data del verbale di ultimazione, in base al registro di contabilità e vagliate le eventuali riserve dell'impresa, la direzione dei lavori redigerà il conto finale delle opere.

ART. 34 - COLLAUDO DEI LAVORI

Entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla data di ultimazione dei lavori ed in giorni da stabilirsi dalla stazione appaltante si procederà alla visita per la redazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori stendendone regolare verbale.

Ove le risultanze del collaudo medesimo siano favorevoli ed entro 90 (novanta) giorni dal suddetto periodo di scadenza, ove l'impresa abbia accettato e firmato senza riserve la liquidazione, le sarà rilasciata la cauzione ed il conto finale.

ART. 35 - PAGAMENTO IN ACCONTO ED A SALDO DEI LAVORI

In corso dei lavori e sull'importo di essi l'impresa avrà diritto a pagamenti in acconto, in base a stati di avanzamento, ogni qualvolta il suo credito liquido, netto di ogni ritenuta, e del ribasso d'asta raggiunge la somma di Euro 15.000,00 (euro quindicimila/00).

Le trattenute verranno effettuate nella misura prevista per legge, risultanti comunque mai inferiori al 0,5 % dell'ammontare totale delle opere.

Queste trattenute verranno tutte restituite a collaudo compiuto assieme all'eventuale rata a saldo.

ART. 36- ANTICIPAZIONI

Come previsto dalla legge vigente.

ART. 37 - DANNI CAUSATI DA FORZA MAGGIORE

I danni causati da forza maggiore saranno accertati con la procedura stabilita dal Capitolato Generale d'appalto dei lavori pubblici, nonché dal Regolamento di attuazione, avvertendo che le denunce del danno devono essere sempre fatte per iscritto.

Resta però contrattualmente convenuto che non saranno considerati come danni di forza maggiore, gli scoscendimenti, le solcature ed altri guasti che venissero causati dalle acque di pioggia alle scarpate, ai tagli, ed ai rilevati negli interrimenti delle opere, dovendo l'impresa provvedere a riparare tali danni a sua cura e spesa. Resta altresì contrattualmente convenuto che non saranno considerati come danni di forza maggiore i guasti che venissero causati alle condutture sotterranee di qualunque natura (acqua, gas, luce, telefoni, ecc.) nel corso di operazioni di scavo, posa in opera di tubazioni e manufatti, e successivi rinterri, dovendo l'impresa provvedere a sua cura e spesa al sostegno e alla protezione dell'integrità delle condutture.

ART. 38 - REVISIONE DEI PREZZI

I prezzi contemplati nell'elenco prezzi annessi al presente capitolato sono fissi ed invariabili, salvo le diverse disposizioni di legge.

L'Amministrazione provvederà alla revisione dei prezzi nei casi in cui ne ricorrano gli estremi a norma delle leggi che saranno in vigore durante il periodo di esecuzione dei lavori ed al momento in cui la revisione verrà eseguita.

ART. 39 - ELENCO DEI PREZZI UNITARI

L'elenco dei prezzi unitari, in base ai quali, sotto deduzione del ribasso d'asta, saranno pagati i lavori appaltati e le somministrazioni per le opere ad economia, è quello dell'elaborato "ELENCO PREZZI UNITARI ED ANALISI DEI PREZZI" che, allegato al contratto, ne è parte integrante. Tale corrispettivo, oltre a tutti gli oneri descritti negli altri articoli del presente Capitolato, comprende anche, a puro titolo esemplificativo:

- a) per i materiali: ogni spesa per la fornitura, trasporti, cali, perdite, sprechi, ecc., nessuna eccettuata, per darli a piè d'opera in qualsiasi punto del lavoro anche se fuori strada;
- b) per gli operai e mezzi d'opera: ogni spesa per fornire i medesimi attrezzi ed utensili del mestiere nonché le quote per assicurazioni sociali e polizze;
- c) per i noli: ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari ed i mezzi d'opera pronti al loro uso;
- d) per i lavori: tutte le spese per i mezzi d'opera provvisori, nessuna esclusa, e quanto altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo;
- e) tutti gli oneri per la sicurezza previsti dal D.L. 81/2008 e s.m.i e per quanto applicabili gli oneri di cui al D.L. 05.02.1997 n°22. I prezzi, sotto le condizioni tutte del Contratto e del presente Capitolato, si intendono accettati dall'Appaltatore, in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio, e quindi invariabili durante tutto il periodo dei lavori e delle forniture ed indipendenti da qualsiasi eventualità, salvo le variazioni eventualmente previste ed approvate in perizie di variante.

Per l'esecuzione di categorie di lavoro non previste, per le quali non si hanno i prezzi corrispondenti, si procederà alla determinazione dei nuovi prezzi a norma dell'art.136 del Regolamento.

Capo III - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA IN ESECUZIONE DEI LAVORI

ART. 40 – NORME DI SICUREZZA GENERALI

- 1. I lavori affidati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene
- 2. L'operatore economico è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
- 3. L'operatore economico predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
- 4. L'operatore economico non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

ART. 41 - SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

- 1. L'operatore economico è obbligato a fornire al Comune, entro 10 (dieci) giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito a rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.
- 2. L'operatore economico è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 81 del 2008 e s.m.i., nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

ART. 42 – PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

L'operatore economico, all'atto di stipula del contratto ed in ogni caso prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al Direttore dei Lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza comprende il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 e gli adempimenti di cui all'Allegato XV art.3, comma 3.2. del decreto legislativo 09 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. e contiene inoltre le notizie con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni. In nessun caso, la presentazione di detto piano operativo potrà giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti.

ART. 43 - OSSERVANZA ED ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA

- 1. L'operatore economico è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo n. 81 del 2008 e s.m.i., con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti all'allegato XV del decreto legislativo stesso.
- 2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità alle direttive 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale di recepimento, ai regolamenti di attuazione e alla migliore letteratura tecnica in materia. Le accertate difformità delle misure di sicurezza ed igiene effettivamente adottate nel corso dei lavori rispetto a quelle previste dai piani di sicurezza predisposti e dalle vigenti norme in materia, ferme restando le

eventuali altre iniziative di legge, comporteranno in ogni caso, qualora la accertata carenza di sicurezza non possa essere immediatamente eliminata, la sospensione totale o parziale dei lavori.

3. L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del Comune o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese sub-affidatarie compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'operatore economico. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

4. Il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto anche se materialmente non allegato. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'operatore economico, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. Il Direttore di cantiere e il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, vigilano sull'osservanza dei piani di sicurezza.

L'Amministrazione dovrà attenersi alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili riportate nel D.Lgs 81/08. Pertanto i soggetti come il Committente (Comune), Responsabile dei lavori (Responsabile del procedimento), Coordinatore per la progettazione, Coordinatore per l'esecuzione, i lavoratori autonomi che esercitano la propria attività nel cantiere, l'Impresa sub-affidataria (ovvero il Datore di lavoro) e i rappresentanti per la sicurezza si dovranno riferire agli obblighi e alle prescrizioni contenute dallo stesso D.Lgs 81/08. L'Amministrazione tramite il Responsabile dei lavori dovrà trasmettere all'organo di vigilanza territoriale competente, prima dell'inizio dei lavori, la notifica conforme all'art.99 del D.Lgs 81/08, e una sua copia deve essere affissa in maniera visibile presso il cantiere e custodita a disposizione dell'organo di vigilanza territorialmente competente. I piani di sicurezza devono essere trasmessi, a cura del Comune a tutte le imprese invitate a presentare offerte per l'esecuzione dei lavori.

L'Impresa che si aggiudica i lavori, prima dell'inizio dei lavori ovvero in corso d'opera, può presentare al Coordinatore per l'esecuzione dei lavori proposte di modificazioni o integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza sia per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'Impresa, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso. Le eventuali modifiche o integrazioni possono giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti in sede di gara.

Qualora l'accoglimento delle eventuali modificazioni e integrazioni a seguito di gravi errori ed omissioni, comporti significativi maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti. I relativi oneri, calcolati tenendo conto dell'esigenza di cantiere per l'applicazione delle misure di sicurezza sono determinati secondo le somme previste nei precedenti punti del presente atto e non sono soggetti a ribasso.

Ogni responsabilità in caso di infortuni a dipendenti e terzi, deve intendersi ricadente sull'operatore economico, restandone sollevato il Comune.

Capo IV - PREVENZIONE DELLE INFILTRAZIONI DELLA CRIMINALITA'

ART. 44 - DISPOSIZIONI GENERALI

L'Appaltatore, oltre agli oneri espressamente stabiliti dalle Leggi specifiche in materia di applicazione della normativa antimafia, al fine di prevenire le infiltrazioni della criminalità, ha l'onere e la responsabilità di fornire alla Stazione Appaltante con cadenza mensile, le seguenti informazioni:

- elenco di tutto il personale presente in cantiere con specificato nome e cognome, matricola, dipendenze, qualifica e mansioni;
- elenco ed ore effettive lavorate di tutte le macchine operatrici ed eventuali attrezzature specificando proprietà e titolo/rapporto contrattuale;

- elenco di tutti i mezzi di trasporto, vetture, camions e quant'altro, specificando proprietà e titolo/rapporto di lavoro;

A tal fine deve essere istituito il registro delle presenze del personale e dei mezzi d'opera, a pagine numerate e prefirmate dall'Appaltatore, ove saranno annotate le informazioni richieste;

Inoltre, ai fini di consentire una qualsiasi rapida verifica, l'Appaltatore, deve presentare, all'approvazione del Direttore dei Lavori e dalla Stazione Appaltante, entro 15 giorni dalla consegna dei lavori, lo schema organizzativo di controllo con definizione:

- del cartellino di riconoscimento di cui dovrà essere dotato tutto il personale presente in cantiere a vario titolo;

- del tipo di targhetta di riconoscimento di cui tutte le macchine operatrici ed i mezzi adibiti a trasporto materiali dovranno essere munite.

ART. 45 - ADEMPIMENTI

Allo scopo di collaborare alla vigilanza avverso gli eventuali tentativi di infiltrazioni della criminalità nella realizzazione delle opere, le verifiche di cui al D.Lgs. 490/94, come integrato dal D.P.R. n. 252/98, saranno estese, anche al di là degli obblighi di legge per l'autorizzazione dei contratti di subappalto, nonché dei contratti assimilati al subappalto secondo quanto indicato nell'ALLEGATO N°1 "Subappalti (forniture, noli, servizi e trasporti) - prescrizioni", a tutti i subcontratti (di qualsiasi importo) compresi quelli aventi ad oggetto servizi e forniture stipulati dall'Appaltatore nonché dal suo subappaltatore;

La Stazione Appaltante rilascerà autorizzazione, ove previsto, previa acquisizione della "Informazione prefettizia" di cui al D.Lgs.490/94 come integrato dal D.P.R. 252/98;

Ai fini del rispetto delle normative vigenti inerenti l'antimafia e la sicurezza in cantiere, l'Appaltatore è obbligato a provvedere, a proprio carico, a dotare di idonei cartellini identificativi da tenere sempre ben esposti, completi di foto, numero di matricola, Impresa, nome e cognome, tutto il personale avente accesso alle aree di cantiere, ivi compresi il personale dei subappaltatori, fornitori, prestatori di servizio e il personale impiegato in attività subordinate e temporanee; per questi ultimi è possibile utilizzare cartellini identificativi provvisori, non dotati di foto, ma riportanti comunque in maniera evidente la qualifica della persona registrata nel registro di cui al comma 2 dell'articolo precedente;

Tutte le macchine presenti in cantiere a qualsiasi titolo dovranno essere munite di idonea targhetta di riconoscimento riportante: targa o n° di telaio, impresa o società utilizzatrice, impresa o società proprietaria;

Il Direttore dei Lavori, riscontrando eventuali inadempienze in materia di sicurezza e di prevenzione e repressione della criminalità da parte di qualsiasi soggetto direttamente o indirettamente coinvolto nel processo produttivo, e di seguito evidenziate, provvederà, con regolare Ordine di Servizio, a disporre la sospensione immediata dei lavori di che trattasi nonché l'allontanamento dal cantiere del soggetto inadempiente e, nel successivo SAL, contabilizzerà a carico dell'Appaltatore le sotto riportate sanzioni comminate dallo stesso Direttore dei Lavori ai sensi dell'art. 124, comma 2 del Regolamento e/o dal Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera "w" del Regolamento;

Le inadempienze dell'Appaltatore e/o dei subappaltatori saranno sanzionate all'Appaltatore con ammende variabili dai 200 (duecento) ai 2000 (duemila) euro e con l'allontanamento ed il divieto temporaneo o permanente di accesso al cantiere della/e persona/e inadempiente/i e/o dell'attrezzatura/macchina non dotata di targhetta di riconoscimento e/o non riconosciuta per difetto o non corrispondenza dei dati identificativi;

Qualora a carico della medesima persona venga rilevata una seconda inadempienza si provvederà all'espulsione definitiva dal cantiere e ad applicare in danno all'Appaltatore la sanzione massima pari a 2000 (duemila) euro; In particolare, per la mancata consegna dei documenti previsti per l'attivazione dei subcontratti diversi dal subappalto e assimilati tali (prima dell'inizio della prestazione, fornitura, etc..) è prevista una sanzione pari al 5 % del valore dell'intera prestazione o fornitura, e sospensione immediata delle attività in attesa della verifica formale del subcontratto nonché della "verifica" dei requisiti di moralità del subcontraente;

Nel caso di sopravvenuta "Informazione antimafia positiva", fermo restando, ove ricorra, l'eventuale

segnalazione alla Magistratura, si applicherà una ulteriore "penale" corrispondente all'importo eccedente la comunicazione o, nel caso di subappalto (o contratto assimilato), l'autorizzazione rilasciata: in tale evenienza l'Appaltatore dovrà, comunque, risolvere il subcontratto attivato con ogni onere a proprio carico;

Qualora la sommatoria delle "sanzioni" e delle "penali" di cui sopra dovesse raggiungere un importo pari al 5 % dell'importo del contratto d'appalto, ciò costituirà "inadempienza grave" dell'Appaltatore e si potrà procedere alla risoluzione del contratto d'Appalto al pari del caso di attuazione di un subappalto non "autorizzato";

In caso di mancato o ritardato adempimento agli Ordini di Servizio emessi allo scopo di cui al presente articolo, mentre il Direttore dei Lavori provvederà alla messa in mora dell'Appaltatore, il Responsabile del Procedimento valuterà l'opportunità di proporre alla Stazione Appaltante la risoluzione in danno del contratto di appalto ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera "y" del Regolamento;

Resta altresì contrattualmente stabilito che, qualora necessario, l'Appaltatore dovrà mettere a disposizione dei locali ad uso ufficio del Personale delle Forze dell'Ordine, completamente arredati, illuminati, dotati delle attrezzature logistiche e funzionali minime a seconda delle richieste che saranno fatte dalle Forze dell'Ordine;

Tutti gli oneri di cui sopra si intendono comunque compresi nell'importo per le spese generali incluso nei prezzi per i lavori a corpo ed a misura quali risultanti dall'offerta presentata in sede di gara.

Capo V - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

ART. 46 – CONTROVERSIE

1. La definizione di possibili controversie tra l'operatore economico e il Comune potrà avvenire secondo l'art. 205, 208 e 209 del D.Lgs. n°50/2016. Si esclude il ricorso alla Camera Arbitrale. Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dei lavori comporti variazioni rispetto all'importo contrattuale in corpo ed a misura superiore al 10 (dieci) per cento di quest'ultimo, il Responsabile del Procedimento acquisisce immediatamente la relazione riservata del Direttore dei Lavori e, ove nominato, del collaudatore e, sentito l'operatore economico, formula al Comune, entro 90 (novanta) giorni dall'apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario. Il Comune, entro 60 (sessanta) giorni dalla proposta di cui sopra, delibera in merito con provvedimento motivato. Il verbale di accordo bonario è sottoscritto dall'operatore economico.

2. Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi del comma 1 e l'operatore economico confermi le riserve, la definizione delle controversie sarà demandata al competente foro di Reggio Calabria.

3. Nelle more della risoluzione delle controversie l'operatore economico non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dal Comune.

ART. 47 – CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA

1. L'operatore economico è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente atto, l'operatore economico si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;

b) i suddetti obblighi vincolano l'operatore economico anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

c) è responsabile in rapporto al Comune dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subcontraenti nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subcontratto; il fatto che il subcontratto non sia stato autorizzato non esime l'operatore economico dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti del Comune;

d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

2. In caso di inottemperanza, accertata dal Comune o ad essa segnalata da un ente preposto, il Comune medesimo comunica all'operatore economico l'inadempienza accertata e procede a una detrazione del

20 (venti) per cento sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all'operatore economico delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

3. Ai sensi dell'articolo 13 del capitolato generale d'appalto, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'operatore economico invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, il Comune può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'operatore economico in esecuzione del contratto.

ART. 48 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI

1. L'Amministrazione intende avvalersi della facoltà di sciogliere unilateralmente il contratto in qualunque tempo e per qualunque motivo ai sensi delle disposizioni presenti nell'art.1671 c.c., art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016. Il Comune ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 (quindici) giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- a) frode nell'esecuzione dei lavori;
- b) inadempimento alle disposizioni del Direttore dei Lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'operatore economico senza giustificato motivo;
- f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- g) subcontratto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subcontratto;
- h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
- i) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008 e s.m.i., o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 37 e 38 del capitolato, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal coordinatore per la sicurezza.
- l) mancato rispetto della tempistica programmata dal cronoprogramma dei lavori anche in riferimento alle singole lavorazioni, se le stesse possono pregiudicare in tutto o in parte la buona riuscita del lavoro finale;

2. Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'operatore economico, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscano la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

3. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dal Comune è fatta all'operatore economico nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

4. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dal Comune si fa luogo, in contraddittorio fra il Direttore dei Lavori e l'operatore economico o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione del Comune per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

5. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'operatore economico, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione del Comune, nel seguente modo:

a) ponendo a base d'asta del nuovo affidamento l'importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d'asta nell'affidamento originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e l'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall'operatore economico inadempiente medesimo;

b) ponendo a carico dell'operatore economico inadempiente:

1) l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo affidamento per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'operatore economico inadempiente;

2) l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;

3) l'eventuale maggiore onere per il Comune per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario. La cessione di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi operatore economico dei lavori, non produrranno singolarmente effetto nei confronti dell'Amministrazione aggiudicatrice fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 1991 n. 187 e non abbia documentato il possesso dei requisiti di cui agli artt. 197 e 199 del D.Lgs n. 50/2016.

Nei sessanta giorni successivi l'Amministrazione potrà opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui sopra, non risultino sussistere i requisiti di cui all'art. 10-sexies della legge 31 maggio 1965 n. 575, e successive modificazioni.

Le disposizioni del presente articolo si applicheranno anche nei casi di trasferimento o di affitto di aziende

Capo VII- NORME TECNICHE - QUALITÀ, REQUISITI E PROVENIENZA DEI MATERIALI

ART. 49 - PRESCRIZIONI GENERICHE

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto di che trattasi, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.

2. Per quanto concerne gli aspetti procedurali ed i rapporti tra il Comune e l'operatore economico, per quanto non diversamente previsto dalle disposizioni contrattuali, si fa riferimento esplicito alla disciplina del regolamento generale sui lavori pubblici.

3. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano rispettivamente gli articoli 15, 16 e 17 del capitolato generale d'appalto.

4. Tutti i materiali ed i componenti devono corrispondere alle prescrizioni dei capitolati speciali, a quanto indicato nella descrizione dettagliata delle opere di che trattasi e negli elaborati grafici di progetto ed essere sempre e comunque della migliore qualità, possono venir impiegati ed essere messi in opera solo dopo la insindacabile approvazione del Direttore dei Lavori.

5. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera, il Direttore dei Lavori può rifiutare in qualunque tempo i materiali ed i componenti deperiti dopo l'introduzione in

cantiere, o che, per qualsiasi causa, non fossero, a suo insindacabile giudizio, conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto; in quest'ultimo caso sarà onere dell'operatore economico rimuoverli dal cantiere e sostituirli a sue spese.

6. Ove l'operatore economico non provveda alla rimozione nel termine prescritto dal Direttore dei Lavori, il Comune può provvedervi direttamente ed a spese dell'operatore economico, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivare per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.

7. Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'operatore economico, restano fermi tutti i diritti ed i poteri del Comune in sede di collaudo.

8. L'operatore economico che nel suo interesse o di sua iniziativa volesse impiegare materiali o componenti con caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti di contratto, o eseguire lavorazioni più accurate, può attuarlo solo dopo l'approvazione da parte della D.L. e restando sempre inteso che l'importo misura per l'esecuzione dell'opera rimane fissa ed invariabile.

9. Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie e prescritte dalle vigenti normative, oltre a quelle previste dal presente capitolato, dai capitolati speciali o disposte dalla D.L. o dall'organo di collaudo, perché ritenute necessarie a stabilire l'idoneità dei materiali e/o dei componenti, sono a carico dell'operatore economico.

10. Se gli atti contrattuali non contengono specifica indicazione, l'operatore economico è libero di scegliere il luogo ove prelevare i materiali necessari alla realizzazione del lavoro, purché essi abbiano le caratteristiche prescritte dai documenti tecnici allegati al contratto e siano approvati dalla D.L.; le eventuali modifiche di tale scelta non comportano il diritto al riconoscimento di maggiori oneri e l'importo totale a corpo ed a misura per l'esecuzione dell'opera rimane fisso ed invariato.

11. In tale importo si intendono compensati anche tutti gli oneri derivanti all'operatore economico dalla fornitura dei materiali a piè d'opera, oltre alla spesa per eventuali aperture di cave, estrazioni, trasporto da qualsiasi distanza e con qualsiasi mezzo, occupazioni temporanee e ripristino dei luoghi.

12. A semplice richiesta del Comune l'operatore economico deve dimostrare di aver adempiuto alle prescrizioni della legge sull'espropriazioni per pubblica utilità, ove siano state poste contrattualmente a suo carico, e di aver pagato le indennità per le occupazioni temporanee o per danni arrecati.

13. Qualora l'operatore economico non provveda tempestivamente all'approvvigionamento dei materiali occorrenti per assicurare a giudizio insindacabile dell'operatore economico l'esecuzione dei lavori entro i termini stabiliti dal contratto, l'operatore economico stesso potrà, con semplice ordine di servizio, diffidare l'operatore economico a provvedere a tale approvvigionamento entro un termine perentorio. Scaduto tale termine infruttuosamente, l'operatore economico potrà provvedere senz'altro all'approvvigionamento dei materiali predetti, nelle quantità e qualità che riterrà più opportune, dandone comunicazione all'operatore economico, precisando la qualità, le quantità ed i prezzi dei materiali e l'epoca in cui questi potranno essere consegnati all'operatore economico stesso. In tal caso detti materiali saranno senz'altro contabilizzati a debito dell'operatore economico, al loro prezzo di costo a piè d'opera, maggiorato dell'aliquota del 5% (cinque per cento) per spese generali dell'operatore economico, mentre d'altra parte continueranno ad essere contabilizzati all'operatore economico ai prezzi di contratto. Come prezzi di riferimento varranno quelli approvati dal Comune, anche se non in visione all'operatore economico, che dovrà ritenerli comunque accettati.

14. Per effetto del provvedimento di cui sopra l'operatore economico è senz'altro obbligato a ricevere in consegna tutti i materiali ordinati dall'operatore economico e ad accettarne il relativo addebito in contabilità, restando esplicitamente stabilito che, ove i materiali così approvvigionati risultino eventualmente esuberanti al fabbisogno, nessuna pretesa od eccezione potrà essere sollevata dall'operatore economico stesso che in tal caso rimarrà proprietario del materiale residuo.

15. L'adozione di siffatto provvedimento non pregiudica in alcun modo la facoltà dell'operatore economico di applicare in danno dell'operatore economico, se del caso, gli altri provvedimenti previsti nel presente Capitolato o dalle vigenti leggi.

16. L'eventuale custodia dei cantieri installati per la realizzazione di opere pubbliche deve essere affidata a persone provviste della qualifica di guardia particolare giurata. L'inosservanza di tale norma sarà punita ai sensi dell'art. 22 della legge 13 settembre 1982, n. 646. Fatto salvo quanto detto sopra, i

materiali e le forniture da impiegare nelle opere da eseguire dovranno essere delle migliori qualità esistenti in commercio, possedere le caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia ed inoltre corrispondere alla specifica normativa del presente capitolato o degli altri atti contrattuali.

Si richiamano peraltro, espressamente, le prescrizioni del Capitolato Generale, le norme UNI, CNR, CEI e le altre norme tecniche europee adottate dalla vigente legislazione. Le caratteristiche dei vari materiali e forniture saranno definite nei modi seguenti:

- a) dalle prescrizioni generali del presente capitolato;
- b) dalle prescrizioni particolari riportate negli articoli seguenti;
- c) dalle eventuali descrizioni specifiche aggiunte come integrazioni o come allegati al presente capitolato;
- d) da disegni, dettagli esecutivi o relazioni tecniche allegati al progetto.

Resta comunque contrattualmente fissato che tutte le specificazioni o modifiche apportate nei modi suddetti fanno parte integrante del presente capitolato.

Salvo diversa indicazione, i materiali e le forniture proverranno da quelle località che l'operatore economico riterrà di sua convenienza purché, ad insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori, ne sia riconosciuta l'idoneità e la rispondenza ai requisiti prescritti. L'operatore economico è obbligato a prestarsi in qualsiasi momento ad eseguire o far eseguire presso il laboratorio o istituto indicato, tutte le prove prescritte dal presente capitolato o dalla Direzione dei Lavori sui materiali impiegati o da impiegarsi, nonché sui manufatti, sia prefabbricati che realizzati in opera e sulle forniture in genere.

Il prelievo dei campioni destinati alle verifiche qualitative dei materiali stessi, da eseguire secondo le norme tecniche vigenti, verrà effettuato in contraddittorio e sarà appositamente verbalizzato.

L'operatore economico farà sì che tutti i materiali mantengano, durante il corso dei lavori, le stesse caratteristiche riconosciute ed accettate dalla Direzione dei Lavori.

Qualora in corso d'opera, i materiali e le forniture non fossero più rispondenti ai requisiti prescritti o si verificasse la necessità di cambiare gli approvvigionamenti, l'operatore economico sarà tenuto alle relative sostituzioni e adeguamenti senza che questo costituisca titolo ad avanzare alcuna richiesta di variazione prezzi.

Le forniture non accettate ad insindacabile giudizio dalla Direzione dei Lavori dovranno essere immediatamente allontanate dal cantiere a cura e spese dell'operatore economico e sostituite con altre rispondenti ai requisiti richiesti.

L'operatore economico resta comunque totalmente responsabile in rapporto ai materiali forniti la cui accettazione, in ogni caso, non pregiudica i diritti che l'operatore economico si riserva di avanzare in sede di collaudo finale.

ART. 50 - PIETRISCO E PIETRISCHETTO PER CALCESTRUZZO

Il pietrisco ed il pietrischetto per la confezione di calcestruzzi dovranno essere esclusivamente di natura calcarea dura ed accuratamente vagliati e lavati prima del loro impiego.

Per la loro dimensione resta stabilito:

- A) che il pietrisco passi attraverso le maglie di una griglia da cm 5 e sia trattenuto da una griglia a maglie di cm 2;
- B) che per il pietrischetto le griglie abbiano maglie rispettivamente di cm 2 e mm 6. Anche questi materiali dovranno essere assolutamente scevri di materie terrose ed eterogenee e qualora a giudizio insindacabile della direzione lavori, sia ritenuto necessario lavarli prima del loro impiego l'impresa dovrà provvedervi a tutte sue spese e cure, fino ad ottenere il richiesto grado di pulizia.

Capo VI - NORME TECNICHE - NOTE PARTICOLARI PER LA ESECUZIONE DEI LAVORI

ART. 51 - SCAVI E MOVIMENTO DI MATERIE

Gli scavi dovranno essere eseguiti a regola d'arte, provvedendosi da parte dell'impresa a tutti quegli sbadacchiamenti e puntellature che risulteranno necessari onde impedire franamenti, e ad adottare tutti quegli accorgimenti atti a facilitare lo smaltimento delle eventuali acque di infiltrazione esorgive raccogliendole in appositi drenaggi, canaletti o tubi e guidandole al punto di scarico e di loro esaurimento.

L'impresa dovrà provvedere alle prestazioni di tutto l'occorrente per il sostegno delle condutture sotterranee di qualunque natura (acqua, gas, luce, telefoni, ecc.), nonché alla loro integrità e sicurezza nei confronti di contatti accidentali di pedoni e veicoli.

Il fondo degli scavi non dovrà presentare infossature o sporgenze rispetto al piano delle livellette che sono indicate nel profilo longitudinale. Le sezioni normali dovranno essere conformi a quelle prescritte dalla direzione dei lavori.

Gli scavi dovranno contornarsi a resistenti sbarre di difesa per la sicurezza dei pedoni e dei veicoli.

Le tavole di tali parapetti dovranno mantenersi imbiancate ed essere prive di chiodi sporgenti e scheggiature.

In corrispondenza ai punti di passaggio dei veicoli e dei pedoni, al di sopra degli scavi, si costruiranno adeguati ponti provvisori in legno muniti di opportuni parapetti.

I materiali provenienti dagli scavi o della demolizione e che non devono essere riutilizzati per i rinterri e per ulteriori lavori saranno portati a rifiuto nelle località indicate dalla direzione dei lavori.

I materiali invece che debbono essere reimpiegati saranno depositati in cumuli lateralmente agli scavi o in località adiacenti ai lavori, disponendoli in modo da recare il minimo disturbo al traffico.

Riguardo alla lunghezza delle tratte da scavare l'impresa dovrà uniformarsi alle prescrizioni della direzione senza che ciò possa costituire titolo a speciale compenso.

Gli attacchi per eventuali gallerie saranno fatti nei punti indicati dalla direzione né l'appaltatore potrà fare eccezione o pretendere speciali compensi qualunque sia la distanza fra i punti di attacco.

Lungo le strade pubbliche di ogni genere e categoria, sia durante la esecuzione dei lavori per l'apertura degli scavi, sia per tutto il tempo in cui questi restano aperti, l'impresa dovrà adottare tutte le disposizioni necessarie per garantire la libertà e la sicurezza del transito ai pedoni, agli animali e ai veicoli a giudizio e dietro indicazioni della direzione lavori.

ART. 52 - RINTERRI E RILEVATI

Eseguito il manufatto, il vano residuo verrà riempito diligentemente a seconda delle prescrizioni con conglomerato di cemento magro ovvero con ghiaia, sabbia oppure con terra minuta opportunamente vagliata. I riempimenti dovranno attuarsi caricando uniformemente le strutture così da evitare danneggiamenti. Nelle formazioni dei rilevati o nel riempimento degli scavi la terra verrà disposta a strati regolari dell'altezza da 20 a 30 cm, battuti ed inaffiati. Non si procederà al rinterro di un condotto o manufatti senza preventivo assenso della direzione dei lavori.

ART. 53 - OPERE IN CEMENTO ARMATO

Nell'esecuzione delle opere in cemento armato l'appaltatore dovrà attenersi strettamente a tutte le norme contenute nella legge 5-11-1971, n.1086 e relative norme tecniche per l'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice od armato.

Tutte le opere in cemento armato facenti parte dell'opera appaltata saranno eseguite in base ai calcoli di stabilità accompagnati da disegni esecutivi e da una relazione, il tutto redatto e firmato da un ingegnere specialista, e che l'appaltatore dovrà presentare alla direzione dei lavori entro il termine che verrà prescritto, attenendosi agli schemi e disegni facenti parte del progetto ed allegati al contratto o alle norme che gli verranno impartite, a sua richiesta, all'atto della consegna dei lavori.

L'esame e verifica da parte della direzione lavori dei progetti delle varie strutture in cemento armato non esonera in alcun modo l'appaltatore delle responsabilità a lui derivanti per legge e per le precise pattuizioni del contratto, restando contrattualmente stabilito che, malgrado i controlli di ogni genere eseguiti dalla direzione lavori nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione, l'appaltatore rimane unico e completo responsabile delle opere, sia per quanto ha rapporto con la loro progettazione e calcolo, che per la qualità dei materiali e la loro esecuzione; di conseguenza egli dovrà rispondere degli inconvenienti che avessero a verificarsi, di qualunque natura, importanza e conseguenza, essi potranno risultare.

Avvenuto il disarmo, la superficie delle opere sarà regolarizzata con malta cementizia.

L'applicazione si farà previa pulitura e lavatura della superficie delle gettate e la malta dovrà essere ben conguagliata con cazzuola e frattazzo, con l'aggiunta di opportuno spolvero di cemento puro.

Tutti i lavori in ferro dovranno essere eseguiti con le buone regole d'arte, seguendo esattamente le modalità dei disegni e le prescrizioni che verranno date dalla direzione dei lavori.

Capo VIII - MODALITÀ DI VALUTAZIONE

ART. 54 - NORME GENERALI

Le opere e le provviste sono applicate a corpo ed a misura secondo le indicazioni dell'elenco prezzi e delle presenti norme. L'impresa dovrà tempestivamente richiedere alla direzione lavori di misurare in contraddittorio quelle opere e somministrazioni che in progresso di lavoro non si potessero più accertare, come pure di procedere alla misura ed al peso di tutto ciò che deve essere pesato e misurato prima di essere posto in opera. Inoltre rimane convenuto che se talune quantità non fossero esattamente accertate per difetto di ricognizioni fatte a tempo debito, l'impresa dovrà accettare la valutazione della direzione dei lavori e sottostare a tutte le spese e danni derivanti dalla tardiva ricognizione.

Nei prezzi unitari indicati nell'elenco per le opere a corpo ed a misura si intende sempre compresa ogni spesa occorrente per qualunque provvista, opera provvisionale e mano d'opera necessaria. La misura di ogni opera deve corrispondere nelle sue dimensioni come quelle descritte ed ordinate. Nel caso di eccesso su tali dimensioni si terrà come misura quella prescritta, ed in caso di difetto, se l'opera è accettata si terrà come misura quella effettivamente rilevata.

ART. 55 - PRESTAZIONI AD ECONOMIA

I prezzi esposti nell'elenco per mercedi, diminuiti, beninteso del ribasso contrattuale, comprendono, oltre l'utile dell'impresa, ogni altro compenso per l'obbligo che questa ha di fornire e mantenere tutti gli attrezzi occorrenti, nonché ogni altro compenso per le assicurazioni degli operai contro gli infortuni, l'invalidità, la vecchiaia, la disoccupazione involontaria, la tubercolosi e l'onere di assunzione di invalidi di guerra ed ogni altro contributo di legge. Così pure i prezzi per i noleggi ed i materiali a piè d'opera s'intendono comprensivi di tutti gli oneri e le spese a carico dell'impresa e degli utili ad essa spettanti. Nessuna eccezione l'impresa potrà quindi avanzare se, in conseguenza del ribasso praticato, verranno a mancare parzialmente o totalmente i benefici suddetti. I prezzi per le mercedi giornaliere si applicano solo per i lavori da eseguirsi in economia ordinati dalla direzione dei lavori e per le ore effettive di lavoro nelle ore normali. Il lavoro da eseguirsi in ore straordinarie e notturne sarà compensato in base ai prezzi dell'elenco aumentati delle percentuali stabilite dalle vigenti tariffe sindacali.

L'idoneità degli operai è rimessa al giudizio insindacabile della direzione lavori e l'impresa dovrà sostituirli con personale riconosciuto idoneo, qualora quelli impiegati non fossero ritenuti adatti. Il noleggio dei mezzi di trasporto verrà compensato per le ore effettive di prestazione e soltanto per gli usi ordinati dalla direzione dei lavori. Il noleggio di legname verrà computato in base alle misure effettive di prestazione e soltanto per gli usi ordinati dalla direzione lavori. Il noleggio delle pompe si intende aver principio dal momento in cui esse sono pronte per il funzionamento. Per le motopompe il computo delle ore di lavoro sarà fatto in base alle effettive ore eseguite.

Tanto per le pompe a motore quanto per quelle a mano, i noleggi verranno riconosciuti soltanto per quelle installazioni per cui verranno ordinate dalla direzione dei lavori. I prezzi dei materiali a piè d'opera indicati nell'elenco prezzi, diminuito del ribasso praticato contrattualmente, dovranno servire per i seguenti casi:

- A) provviste occorrenti per i lavori in economia ordinati dalla direzione dei lavori e per i quali non esistono corrispondenti voci nelle opere a corpo ed a misura;
- B) valutazione dei materiali accettabili nel caso di esecuzione di ufficio e nei casi di rescissione coattiva o scioglimento del contratto;
- C) valutazione dei materiali che l'Amministrazione appaltante dovesse rilevare quando, a seguito di variazioni da essa ordinate, non potessero più trovare impiego nei lavori successivi;
- D) valutazione dei materiali per l'accreditamento del loro importo nelle situazioni provvisorie;
- E) formazione di nuovi prezzi per opere a misura non previsti nel presente elenco prezzi. In questi casi nella compilazione delle analisi si adotteranno i prezzi indicati senza tener conto del ribasso e questo si praticherà invece sui nuovi prezzi stabiliti. I prezzi unitari dei materiali si intendono per merce fornita anche in piccole quantità.

ART. 56 - SCAVI

Il volume degli scavi si valuterà moltiplicando la media aritmetica delle superfici di due sezioni trasversali consecutive fatte in senso normale all'asse dello scavo, per la loro distanza; in tale computo dovranno solo assumersi le sezioni tipo descritte in progetto. La direzione dei lavori si riserva però il diritto di adottare altri metodi di misura in casi speciali se il metodo esposto non riuscisse a suo giudizio di sufficiente approssimazione. Non saranno misurati gli scavi in più delle sezioni tipo prescritte, né gli scoscendimenti di scarpate o franamenti di pareti dipendenti da insufficienza di provvedimenti nella esecuzione degli scavi; nel caso di frane per cause straordinarie riconosciute di forza maggiore dalla direzione lavori, dovrà l'impresa chiederne l'immediato rilievo e constatazione alla direzione stessa, affinché si possa eventualmente tenerne conto nella contabilità dei lavori. Solo se computato a parte, dalla misura di altezza degli scavi verrà dedotto lo spessore per il disfacimento della pavimentazione stradale; tale spessore si riterrà di cm 10 per acciottolati, di cm 20 per pavimentazioni in pietra, mentre per le altre pavimentazioni si rileverà di volta in volta lo spessore reale.

Per ogni tratto in cui si incontrassero murature o massicciate per la demolizione delle quali sia stabilito separatamente un compenso verrà dedotto il volume corrispondente dal volume dello scavo.

Nel prezzo degli scavi in trincea si intendono compresi il nolo delle armature, mano d'opera per la loro formazione, manutenzione e ripresa delle medesime nonché il consumo dei materiali impiegati, sbadacchiature, puntellature. Sono inoltre compresi gli oneri di tutto l'occorrente per il sostegno delle condutture sotterranee di qualunque natura (acqua, gas, luce, telefoni, ecc.). Nel prezzo degli scavi in trincea si intende anche compreso il carico, trasporto e deposito provvisorio delle materie scavate da riutilizzare per rinterri, nonché il carico, trasporto a qualsiasi distanza e deposito delle materie scavate eccedenti.

Qualora nella esecuzione degli scavi venga incontrata acqua in tale quantità da ostacolare le operazioni di posa della condotta o le opere murarie e l'altezza d'acqua sia superiore a cm 20 nello scavo, questo verrà considerato in presenza d'acqua.

ART. 57 - RINTERRI

I rinterri si valuteranno deducendo dal volume degli scavi il volume occupato dai condotti e dai manufatti.

Nel prezzo dei rinterri s'intende inclusa la ripresa delle terre depositate provvisoriamente, il loro carico, il trasporto, lo scarico e la disposizione a strati non maggiori a cm 30, l'innaffiamento ed il costipamento, strato per strato. I volumi dei rinterri subacquei verranno calcolati eguali come al volume utilizzato dalle cave di prestito o a quello di cumuli di materiali all'asciutto, che per essi si abbiano ad impiegare nel caso si abbiano ad usare materiali presi all'asciutto. Essi verranno invece misurati per sezioni ragguagliate, a mezzo di rilievi subacquei, nel caso che i materiali stessi siano cavati subacqueamente senza nessun loro accumulo fuori acqua.

ART. 58 - TRASPORTI

I trasporti dei materiali provenienti da scavi si valuteranno in ragione del volume occupato, senza tenere conto dell'aumento delle terre smosse, solo se espressamente indicato nell'elenco dei prezzi. I trasporti di altri materiali si computeranno a volume, a peso, od altrimenti secondo quanto è indicato nell'elenco dei prezzi. Nei prezzi dei trasporti si intende compreso il carico, lo scarico, le sistemazioni in regolare deposito, se trattasi di materiale di rifiuto degli scavi o proveniente dalle demolizioni, e l'accostamento se trattasi di lastre di pietra proveniente da disfacimenti.

Comune di Bova Marina
Provincia di Reggio Calabria



SCHEMA DI CONTRATTO

OGGETTO: Lavori di Riqualificazione Vie Monoscalco e Forli

COMMITTENTE: Comune di Bova Marina

Data, 07/11/2016

IL TECNICO
Geom. **Antonio Mauro**





COMUNE DI BOVA MARINA

(Provincia di Reggio Calabria)

ECONOMIE LEGGE 365/2000

PROGETTO ESECUTIVO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIE MONOSCALCO E FORLÌ

Repertorio: n. ____ del ____

REPUBBLICA ITALIANA CONTRATTO DI APPALTO

per l'esecuzione di "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIE MONOSCALCO E FORLÌ"

Codice CUP: _____ Codice CIG: _____

Impresa: _____

L'anno ____, il giorno ____, del mese di ____, presso l'ufficio tecnico del Comune di Bovalto Marina, avanti a me Dott. _____ segretario del Comune di Bovalto Marina, ove risiedo per la carica, autorizzato ope legis a rogare gli atti nell'interesse dell'Ente medesimo, si sono personalmente costituiti:

il Sig. _____, nato il ____ a ____, il quale interviene nella sua qualità di ____ del Comune di Bovalto Marina, C.F./Partita IVA _____, autorizzato alla stipula ed alla sottoscrizione dei contratti in virtù del disposto di cui all'art. 107, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, domiciliato per la carica presso la sede dello stesso Ente in Bovalto Marina, piazza Municipio;

il Sig. _____, nato il ____ a ____, il quale interviene nella sua qualità di _____ dell'impresa _____, Partita IVA _____, domiciliato per la carica presso la sede della stessa impresa in _____ alla via/piazza _____ n. ____, giusta certificazione della C.C.I.A.A. di _____, agli atti. I nominati costituiti, della cui identità io segretario rogante sono personalmente certo, rinunziano espressamente, spontaneamente e con il mio consenso, alla assistenza dei testimoni come ne hanno facoltà per l'art. 48 della legge notarile.

PREMESSO

che con delibera/determina _____ n. ____ del _____, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il progetto esecutivo "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIE MONOSCALCO E FORLÌ";

che con successiva determina _____ n. ____ del _____, esecutiva ai sensi di legge, preso atto dell'intervenuto finanziamento dell'appalto, sono stati stabiliti gli elementi essenziali del contratto di cui agli artt. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e 192 del D.Lgs. 267/2000, ed è stato, quindi, disposto di aggiudicare l'appalto mediante _____, avvalendosi del criterio del _____, con offerta _____, e di stipulare il relativo contratto con determinazione del corrispettivo a _____, ai sensi degli artt. 35-36 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

che il bando per LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIE MONOSCALCO E FORLÌ; è stato regolarmente pubblicato secondo i tempi ed i modi previsti dal D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e dal Regolamento approvato con DPR 207/2010, prevedendo una somma di lavori a base d'asta pari

ad € 34.169,64 (Euro Trentaquattromilacentosessantanove/64) oltre oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 300,00 (euro trecento/00);

che il giorno _____, ad esito della procedura di gara, è stata dichiarata provvisoriamente aggiudicataria dell'appalto l'impresa _____, che si è dichiarata disponibile ad eseguire i lavori per Euro _____ per lavori oltre i gli oneri per il costo del personale di Euro _____ e gli oneri per la sicurezza di Euro _____, oltre IVA al ____ %, per complessivi Euro _____;

che con delibera/determina _____ n__ del _____, esecutiva ai sensi di legge, riscontrata la regolarità delle operazioni di gara, l'appalto è stato definitivamente aggiudicato alla precitata impresa, alle condizioni di seguito descritte;

che sono stati acquisiti tutti i documenti necessari a comprovare la capacità giuridica, tecnica e finanziaria della citata impresa;

che i lavori sono finanziati con fondi concessi dalla Regione Calabria nell'ambito del Piano degli interventi infrastrutturali –Economie di cui alla legge 365/2000;

che le risultanze della gara, in ottemperanza agli oneri di pubblicità e di comunicazione di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sono state pubblicate all'Albo Pretorio della stazione appaltante in data _____ ovvero _____;

che, ai sensi dell'art. 103 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la _____ si è costituita fideiussore con polizza n° _____, emessa in data _____, nell'interesse dell'impresa esecutrice ed a favore di _____, agli effetti e per l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte dall'appaltatore in dipendenza della esecuzione dei lavori oggetto del presente appalto. Con tale garanzia fideiussoria la _____ si riterrà obbligata in solido con l'impresa esecutrice fino all'approvazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori di cui trattasi, obbligandosi espressamente a versare l'importo della cauzione su semplice richiesta dell'Amministrazione appaltante e senza alcuna riserva;

che l'importo garantito ai sensi del precedente punto è ridotto del 50%, così come previsto dall'articolo 93 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., avendo l'impresa aggiudicataria prodotto certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000;

che nei confronti del rappresentante dell'impresa, Sig. _____, non risultano procedimenti né provvedimenti definitivi di applicazione di misure di prevenzione, né provvedimenti di cui all'articolo 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136, giusta certificato della C.C.I.A.A. di _____,

Ufficio Registro delle Imprese, rilasciato in data _____ prot. _____.

TUTTO CIO' PREMESSO

i comparenti, come sopra costituiti, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa, che dichiarano parte integrante e sostanziale del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

1) Il/La _____, nella persona del _____, affida all'impresa _____ e per essa al costituito Sig. _____, che accetta, l'appalto relativo a LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIE MONOSCALCO E FORLÌ.

2) L'appaltatore si obbliga ad eseguire detti lavori alle condizioni previste nel presente contratto e suoi allegati e dagli altri documenti facenti parte del progetto esecutivo approvato con delibera/determinazione _____ n__ del _____, esecutiva ai sensi di legge, che sono comunque da leggersi alla luce dell'offerta dell'appaltatore, oltre che, in ogni caso, secondo le vigenti disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e al D.P.R. 207/2010, nonché di quelle contenute nel _____ D.M. LL.PP. 145/2000 – capitolato generale dei lavori pubblici.

3) Ai fini dell'art. 3 comma 5 della Legge 136/2010 e s.m.i.:

- a. il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'intervento è _____;
b. il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento è _____.

Art. 2 - Importo del contratto

1) L'importo del contratto ammonta ad Euro _____ compresi gli oneri per spesa del personale pari a Euro _____ e gli oneri per la sicurezza pari ad Euro _____, oltre IVA al _____ %, per complessivi Euro _____.

2) Il contratto è stipulato a _____, ai sensi dell'art. 35 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

3) L'importo complessivo dei lavori previsti a corpo ed a misura, come determinato a seguito dell'offerta dell'impresa aggiudicataria, resta fisso ed invariabile; i lavori a misura saranno contabilizzati utilizzando i prezzi unitari risultanti dall'offerta e verificati dalla stazione appaltante.

I lavori saranno contabilizzati con i prezzi di elenco depurati del ribasso offerto.

4) Non è possibile procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il comma 1 dell'articolo 1664 del codice civile.

Art. 3 - Pagamenti

1) E' prevista l'anticipazione del 20%, come previsto ai sensi dell'art.35 del D.Lgs. n°50/2016

2) Nel corso dei lavori verranno erogati all'appaltatore pagamenti in acconto del corrispettivo dell'appalto, sulla base delle risultanze dei documenti contabili, ogni qual volta il credito netto dell'impresa raggiunga l'importo di Euro 20.000,00, così come previsto dal capitolato speciale d'appalto.

3) Ai sensi dell'articolo 141 del D.P.R. 207/2010:

a. i certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal responsabile del procedimento sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l'importo dei lavori eseguiti, non appena scaduto il termine fissato dal capitolato speciale o non appena raggiunto l'importo previsto per ciascuna rata;

b. nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a novanta giorni, la stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione.

4) Alle eventuali cessioni del corrispettivo si applica l'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

5) Il pagamento della rata di saldo avverrà entro 90 giorni dall'emissione del certificato di regolare esecuzione.

6) I pagamenti non costituiscono presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del codice civile. Ad essi si applicano le disposizioni del Regolamento approvato con DPR 207/2010, in specie degli articoli 143 e 144.

Art. 4 - Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

1) L'appaltatore _____ assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo

3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

2) L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di _____ della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 5 - Termine per l'esecuzione - Penali

1) I lavori devono avere inizio entro _____giorni dalla stipula del presente contratto.

2) Il tempo per l'esecuzione è fissato in 3

0 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dal verbale di consegna lavori, computati secondo le vigenti disposizioni normative.

3) Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, viene applicata per ciascun giorno di ritardo una penale di Euro 0,5 per mille (diconsi Euro zerovirgolacinque ogni mille) dell'importo netto contrattuale

Art. 6 - Cauzioni e garanzie

1) A garanzia del puntuale ed esatto adempimento del presente contratto, l'impresa ha prestato la cauzione definitiva di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., richiamata in premessa, per l'importo di Euro _____. Si precisa che, ai sensi dell'art. 93, comma 7, del richiamato decreto, l'impresa ha fruito del beneficio della riduzione del 50% dell'importo garantito.

2) Nel caso si verificano inadempienze contrattuali ad opera dell'impresa appaltatrice, la Stazione

Appaltante incamererà in tutto od in parte la cauzione di cui al comma precedente, fermo restando che l'impresa stessa dovrà provvedere, ove non sia attivata la procedura di risoluzione del contratto, alla sua ricostituzione entro _____ giorni dalla richiesta del Responsabile del procedimento.

3) La garanzia resta vincolata fino al termine fissato dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

4) È a carico dell'impresa aggiudicataria la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti ed i materiali di sua proprietà, sia per quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità al riguardo. L'impresa produce, in relazione a quanto precede, polizza assicurativa per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'art. 104 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., emessa il _____ da _____, per un importo garantito di Euro _____, così come previsto nel bando di gara, a garanzia dei danni eventualmente derivanti dall'esecuzione, ed Euro _____ per quanto attiene la responsabilità civile verso terzi.

Art. 7 - Subappalto

1) È vietata, a pena di nullità, la cessione totale o parziale del contratto.

2) Per le lavorazioni che l'impresa intende subappaltare, giusto quanto dichiarato in sede di gara, valgono le norme di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Art. 8 - Piani di sicurezza

1) L'appaltatore dichiara di conoscere e rispettare i principi generali di prevenzione in materia di sicurezza ed igiene del lavoro sanciti dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e di essere edotto, in proposito, dell'opera e dell'ambiente in cui è chiamato ad operare.

2) L'impresa aggiudicataria è altresì obbligata al rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro, ivi compresa quelle in materia di sicurezza dei cantieri e al Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..

Art. 9 - Oneri previdenziali e pagamento dei lavoratori

1) L'appaltatore è obbligato:

a. ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori;

b. a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste dalla vigente normativa;

c. ad essere in regola con le disposizioni di cui alla Legge 68/1999.

2) In caso di mancato pagamento da parte dell'appaltatore delle retribuzioni dovute al personale dipendente, si applica l'art. 5 del D.P.R. 207/2010, con riserva della Stazione Appaltante di pagare direttamente i lavoratori anche in corso d'opera.

Art. 10 - Controversie

1) Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti, per effetto del presente contratto e che non fosse risolta mediante accordo bonario ai sensi dell'art. 205 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sarà portata alla cognizione dell'Autorità Giudiziaria competente per territorio e per materia alla competenza arbitrale di cui all'art. 209 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Art. 11 - Oneri diversi

1) Ai sensi degli artt. 105 e 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la ditta appaltatrice si obbliga:

- a. a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni modifica intervenuta negli assetti societari e nella struttura dell'impresa, nonché negli organismi tecnici ed amministrativi;
- b. a trasmettere alla stessa Stazione Appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali - inclusa la cassa edile - assicurativi ed antinfortunistici.

Art. 12 - Norme finali

- 1) Tutte le spese di bollo, registrazione fiscale e contratto, sono a carico dell'impresa aggiudicataria.
- 2) Agli effetti della registrazione fiscale si dichiara che il valore del presente contratto è di Euro _____ oltre IVA. Il presente contratto è soggetto alla disciplina IVA e pertanto si chiedono i benefici fiscali e tributari previsti dal DPR 26.10.72 n. 633 e s.m.i.

Art. 13 - Allegati

- 1) Si allegano al presente atto, bollati nelle modalità di legge, i seguenti documenti, che si intendono interamente richiamati nel presente contratto:
 - a. Capitolato Generale d'appalto di cui al D.M. 19 aprile 2000, n. 145;
 - b. Capitolato speciale d'appalto;
 - c. Elaborati grafici progettuali;
 - d. Elenco dei prezzi unitari;
 - e. Piano per la sicurezza dei lavoratori;

Di quanto sopra viene redatto il presente atto, meccanicamente scritto da persona di mia fiducia con inchiostro indelebile su numero _____ fogli resi legali, di cui sono occupate facciate intere ____ e la _____ fino a questo punto, che viene letto alle parti, le quali lo dichiarano conforme alla loro volontà, lo approvano ed avanti a me lo sottoscrivono.

Per la stazione appaltante Per L'Impresa Il Segretario

(Il Dirigente)

(Il Legale rappresentante)

INDICE

Schema di Contratto

1) Costituzione Parti	pag. 1
2) Rinuncia all'assistenza dei testimoni	pag. 1
3) Premessa	pag. 1
" 1) Approvazione del progetto	pag. 1
" 2) Decreto/Determina a contrarre	pag. 1
" 3) Bando e Oneri per la sicurezza	pag. 1
" 4) Aggiudicazione Provvisoria	pag. 2
" 5) Aggiudicazione Definitiva	pag. 2
" 6) Requisiti Impresa	pag. 2
" 7) Finanziamento	pag. 2
" 8) Pubblicità	pag. 2
" 9) Cauzione definitiva	pag. 2
" 10) Riduzione della cauzione definitiva	pag. 2
" 11) Misure di prevenzione	pag. 2
4) Conferma Premessa	pag. 2
5) ARTICOLATO	pag. 2
" 1) Oggetto dell'appalto	pag. 2
" 2) Importo del contratto	pag. 3
" 3) Pagamenti	pag. 3
" 4) Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari	pag. 4
" 5) Termine per l'esecuzione - Penali	pag. 4
" 6) Cauzioni e garanzie	pag. 4
" 7) Subappalto	pag. 4
" 8) Piani di sicurezza	pag. 4
" 9) Oneri previdenziali e pagamento dei lavoratori	pag. 4
" 10) Controversie	pag. 5
" 11) Oneri diversi	pag. 5
" 12) Norme finali	pag. 5
" 13) Allegati	pag. 5
6) Firme	pag. 5